



FASCICOLO ISTRUZIONI

CONDIZIONI E FINANZIAMENTI AGEVOLATI PER IL PERSONALE

Codice n. **150909**

Edizione **07/06**

Rif. Circolare n. 13380 del 30/06/2006

La normativa contenuta nel presente fascicolo si applica al Personale dipendente di:

- SANPAOLO IMI S.p.A.
- Sanpaolo Banco di Napoli S.p.A.
- Sanpaolo Banca dell'Adriatico S.p.A.
- Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo S.p.A.
- Cassa di Risparmio di Venezia S.p.A.
- Cassa di Risparmio in Bologna S.p.A.
- Friulcassa S.p.A.

Nel fascicolo si intende:

Per Ufficio Competente:

- Per SANPAOLO IMI S.p.A., Sanpaolo Banco di Napoli S.p.A. e Sanpaolo Banca dell'Adriatico S.p.A.

SANPAOLO IMI S.p.A.
(0104637) Relazioni Sindacali – Finanziamenti
Via Lugaro 15 – Torino

- Per Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo S.p.A.

U.O. Amministrazione del Personale
Via Eremitani 20/22 - Padova

- Per Cassa di Risparmio di Venezia S.p.A.

U.O. Personale
Via Torino 164 – Mestre-Venezia

- Per Cassa di Risparmio in Bologna S.p.A.

U.O. Personale – Amministrazione – Relazioni Sindacali
Piazza S. Domenico 1 – Bologna

- Per Friulcassa S.p.A.

U.O. Personale
Via del Monte 1 - Udine

Per Ufficio Retribuzioni si intende:

SANPAOLO IMI S.p.A.
Amministrazione del Personale
Ufficio Retribuzioni
Via Lugaro 15 – Torino

Per Ufficio Autorizzazioni si intende:

- Per SANPAOLO IMI S.p.A., Sanpaolo Banco di Napoli S.p.A. e Sanpaolo Banca dell'Adriatico S.p.A.

SANPAOLO IMI S.p.A.
Normativa e Contenzioso
Via Lugaro 15 – Torino

- Per Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo S.p.A.

U.O. Amministrazione del Personale
Via Eremitani 20/22 - Padova

- Per Cassa di Risparmio di Venezia S.p.A.

U.O. Personale
Via Torino 164 – Mestre-Venezia

- Per Cassa di Risparmio in Bologna S.p.A.

U.O. Personale – Amministrazione – Relazioni Sindacali
Piazza S. Domenico 1 – Bologna

- Per Friulcassa S.p.A.

U.O. Personale
Via del Monte 1 - Udine

I moduli citati nel presente fascicolo sono reperibili su Green Village – Segreteria On Line – Condizioni Agevolate Dipendenti e devono essere indirizzati (ad esclusione del Mod. 90051) a:

- Per il Personale di SANPAOLO IMI S.p.A., Sanpaolo Banco di Napoli S.p.A. e Sanpaolo Banca dell'Adriatico S.p.A.:

SANPAOLO IMI S.p.A.
(0104637) Relazioni Sindacali – Finanziamenti
Via Lugaro 15 – Torino

- Per il Personale di Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo S.p.A.

Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo S.p.A.
(7500204) U.O. Amministrazione del Personale
Via Eremitani 20/22 - Padova

- Per il Personale di Cassa di Risparmio di Venezia S.p.A.

Cassa di Risparmio di Venezia S.p.A.

(7700204) U.O. Personale
Via Torino 164 – Mestre-Venezia

- Per il Personale di Cassa di Risparmio in Bologna S.p.A.

Cassa di Risparmio in Bologna S.p.A.
(7800204) U.O. Personale
Amministrazione – Relazioni Sindacali
Piazza S. Domenico 1 – Bologna

- Per il Personale di Friulcassa S.p.A.

Friulcassa S.p.A.
(7900204) U.O. Personale
Via del Monte 1 – Udine

ALLEGATO

**A – COMMISSIONI PER OPERATIVITA' DI RACCOLTA ORDINI E
NEGOZIAZIONE TITOLI**

ELENCO MODULI

**B – AUTODICHIARAZIONE DI CONVIVENZA PER ACCENSIONE
RAPPORTI DI CONTO**

C – RICHIESTA APERTURA DI CREDITO PER ELASTICITA' DI CASSA

**D – RICHIESTA APERTURA DI CREDITO CON PIANO DI RIENTRO
GARANTITA DAL T.F.R.**

**E – RICHIESTA APERTURA DI CREDITO CON PIANO DI RIENTRO
CON GARANZIA ASSICURATIVA**

F – RICHIESTA DI ANTICIPAZIONE DEL T.F.R.

**G – RICHIESTA DI ANTICIPAZIONE DEL T.F.R. EX ART. 7 LEGGE N°
53/2000**

**H – RICHIESTA DI PREFINANZIAMENTO SU ANTICIPAZIONE DEL
T.F.R.**

**090051 – COMUNICAZIONE/VARIAZIONE CONTO CORRENTE
ACCREDITO STIPENDIO/PENSIONE**

**093161 – RICHIESTA DI CONCESSIONE DI MUTUO MUTUO
FONDIARIO**

INDICE

- 1 - CONTI CORRENTI DI CORRISPONDENZA E DEPOSITI**
- 2 - DEPOSITI AMMINISTRATI**
- 3 - SERVIZI DIVERSI**
- 4 - OPERATIVITA' IN TITOLI**
- 5 - OPERATIVITA' IN VALUTA**
- 6 – APERTURE DI CREDITO GARANTITE DA PEGNO SUL T.F.R.**
- 7 – APERTURE DI CREDITO CON PIANO DI RIENTRO ASSISTITE DA
GARANZIA ASSICURATIVA**
- 8 – APERTURE DI CREDITO FIDUCIARIE**
- 9 – APERTURE DI CREDITO GARANTITE DA TITOLI**
- 10 – MUTUI AGEVOLATI PER L'ACQUISIZIONE DI IMMOBILI**
- 11 – MUTUI AGEVOLATI PER L'ACQUISIZIONE DELL'IMMOBILE
DESTINATO AD ABITAZIONE CONTINUATIVA PROPRIA E DEL
PROPRIO NUCLEO FAMILIARE**
- 12 – MUTUI AGEVOLATI PER L'ACQUISIZIONE DI IMMOBILI DA
ADIBIRE A RESIDENZA SECONDARIA**
- 13 – ANTICIPAZIONI DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO**
- 14 – FIDEJUSSIONI**

1 - CONTI CORRENTI DI CORRISPONDENZA E DEPOSITI

PREMESSA

Al personale in servizio con contratto Italia ed al personale in quiescenza, titolare di pensione diretta o di reversibilità domiciliata presso l'Azienda, sono riservati i conti correnti di corrispondenza ed i depositi nominativi con attributo CC1000S90M e CC1200S90M alle condizioni e norme di seguito specificate.

Su tutti i rapporti di conto accesi al personale non sono ammessi sconfinamenti né movimentazioni di natura commerciale.

La mancata osservanza di tale disposizione può comportare, oltre alle eventuali implicazioni di natura regolamentare, il ritiro del carnet assegni, delle Carte di debito, delle Carte di credito, ecc... da parte della filiale, che provvederà ad informarne dettagliatamente le competenti funzioni per i provvedimenti che si rendessero necessari.

Eventuali sconfinamenti vengono comunque regolati al tasso del "prime rate netto" aziendale.

1.1) INTESTAZIONE

Fermo restando che il dipendente/pensionato *deve sempre risultarne il primo intestatario*, i c/c ed i depositi delle serie riservate al personale possono essere cointestati a:

- coniuge, non separato legalmente
- convivente in famiglia di fatto
- figli, anche non conviventi
- altri familiari, purché conviventi

All'atto dell'accensione del conto, al dipendente/pensionato deve essere richiesta apposita dichiarazione scritta (modulo B), in merito all'aderenza alla normativa dei dati comunicati in sede di accensione del conto, con particolare riferimento all'effettiva convivenza dei familiari cointestatari del rapporto, e di impegno a comunicare le eventuali variazioni che dovessero intervenire.

L'Azienda si riserva in ogni caso la possibilità, ove lo ritenga opportuno, di richiedere idonea documentazione anagrafica in merito.

Il dipendente/pensionato deve disporre direttamente per l'estinzione dei rapporti nel caso vengano a cessare i presupposti per la cointestazione nei termini suesposti.

Qualora sussistano situazioni personali particolari al di fuori di quanto previsto, il caso deve essere sottoposto dalla filiale interessata all'Ufficio Autorizzazioni per le necessarie valutazioni.

1.2) DELEGHE AD OPERARE

É consentito il rilascio di deleghe ad operare su depositi e conti correnti delle serie riservate al personale esclusivamente ai familiari per i quali è comunque prevista la possibilità di cointestazione nei termini suesposti, ferma restando la responsabilità del titolare sulla corretta gestione del rapporto da parte di eventuali delegati.

É esclusa ogni altra possibilità; eventuali richieste di deroghe, per particolari ed eccezionali motivazioni, devono essere sottoposte all'Ufficio Autorizzazioni per le necessarie valutazioni.

1.3) CONDIZIONI

Tasso creditore:	indipendentemente dalla giacenza viene applicato il tasso deliberato pro tempore dall'Amministrazione (dal 31 dicembre 2003: 1,50%);
spese di conto:	esenti;
capitalizzazione interessi:	annuale, sia per gli interessi passivi sia per gli interessi attivi;
recupero imposta di bollo:	esente, limitatamente al conto di appoggio della retribuzione/pensione. Sono altresì esenti i conti di appoggio di finanziamenti agevolati: prefinanziamenti mutui, APC garantite da titoli;
diritti estinzione:	esenti;
disponibilità:	a vista per qualsiasi importo;
carnet assegni:	gratuiti sui conti correnti di accredito della retribuzione/pensione. La responsabilità della verifica dell'esistenza dei presupposti per la consegna dei carnet a titolo gratuito è a carico del personale che ne

effettua la consegna, che dovrà vistare il talloncino per attestare la regolarità dell'operazione.

1.4) VALUTE

VERSAMENTI

Contanti
Assegni circolari
Assegni bancari su e fuori piazza
Stipendi, pensioni o altri emolumenti anche di cointestatari non dipendenti **se non prefissata dall'ordinante:**

giorno dell'operazione

Cedole
Controvalore titoli estratti o in scadenza

giorno di pagamento, ancorché festivo per titoli depositati in D. A.;

1 giorno lavorativo di anticipo sulla valuta riconosciuta alla normale clientela per i titoli presentati allo sportello.

Dividendi

per titoli depositati in D. A.:

- primo giorno di quotazione "EX"** se titoli quotati,
- giorno di pagamento** se titoli non quotati,
- giorno del ricavo** se non si è cassa incaricata;

per titoli presentati allo sportello:

1 giorno lavorativo di anticipo sulla valuta riconosciuta alla normale clientela su tutte le operazioni.

PRELIEVI

Prelievi **per contanti** effettuati allo sportello:

giorno del prelievo.

A mezzo **carta di prelievo** su ATM in Italia:

- giorno dell'operazione, ancorché festivo**, sia per prelievi tramite sportelli automatici delle Aziende, sia per prelievi tramite sportelli automatici di altre banche.

A mezzo **assegni bancari**:

- per gli **assegni contabilizzati d'iniziativa dalla Sede Centrale** la valuta viene, di norma, attribuita sulla base della data di regolamento in stanza o di negoziazione presso le Filiali;
- per gli assegni contabilizzati direttamente dalla filiale, oggetto di compensazione/scambio con altra banca, deve essere applicata la **valuta pari alla data regolamento in stanza o pari alla valuta riconosciuta alla banca corrispondente.**

1.5) OPERATIVITÀ

1.5.1) *Variazione del conto di appoggio della retribuzione*

La variazione del conto di appoggio della retribuzione deve essere comunicata a cura della filiale presso cui viene acceso il nuovo rapporto all'Ufficio Retribuzioni/U.O.Personale utilizzando il mod. 090051.

Contestualmente l'interessato deve disporre direttamente per il trasferimento dell'eventuale apertura di credito per elasticità di cassa, di cui deve presentare, secondo la vigente normativa in merito, una nuova richiesta di delibera sul nuovo conto di appoggio all'Ufficio Competente con revoca della precedente posizione utilizzando il modulo C).

1.5.2) *Prelievi sui Conti Correnti*

I prelievi sui c/c devono essere effettuati di massima tramite gli sportelli automatici (ATM); in caso di indisponibilità di ATM, i prelievi possono essere effettuati allo sportello nei termini pro tempore previsti per la clientela, anche presso i punti operativi diversi da quello ove è intrattenuto il conto, **ferme restando le norme e le misure cautelative in essere sull'argomento.**

1.5.3) *Estratto conto*

La periodicità degli estratti conto è mensile, fermo restando la possibilità per il personale di richiederne l'invio con cadenza trimestrale. L'invio avviene in busta chiusa direttamente al domicilio aziendale del personale **primo intestatario** (ovvero domicilio segnalato in anagrafica per i pensionati).

1.5.4) Messaggi esposizione movimenti e/o saldo

I messaggi relativi alle richieste di esposizione movimenti, saldi ecc... devono essere effettuati tramite gli sportelli automatici (ATM), evitando il più possibile di ricorrere direttamente allo sportello.

2 - DEPOSITI AMMINISTRATI

2.1) *INTESTAZIONE*

Valgono le norme generali di intestazione dei rapporti di conto richiamate al paragrafo 1.1), sia per quanto riguarda gli aventi diritto, con particolare riferimento ad eventuali cointestatari, sia per quanto riguarda le responsabilità dei cointestatari. Ai familiari aventi diritto alla cointestazione potrà eventualmente, in alternativa, essere rilasciata delega ad operare sul D.A..

2.2) *CONTI DI APPOGGIO*

Conti delle specifiche serie riservate al personale. Fanno eccezione i D. A. dati a garanzia, per cui sono previste le condizioni agevolate pur se appoggiati a conti delle serie ordinarie.

2.3) *CONDIZIONI*

Commissione di gestione e rendicontazione:

esenti con deposito di titoli azionari ed obbligazionari italiani ed esteri a condizione che tutti gli intestatari abbiano aderito ai previsti sistemi di gestione centralizzata (attualmente Monte Titoli, C.A.T. di Bankit ecc...).

In assenza di tale condizione, viene percepita la commissione pro tempore prevista per la clientela ordinaria ridotta nella misura del 50%.

Recupero imposta di bollo :

esente un solo deposito amministrato individuato tra quelli, appoggiati su conti correnti delle serie riservate al personale e sul quale sia stato inserito lo status di dipendente, in cui lo stesso risulti primo intestatario. L'applicazione dell'esenzione avviene in modo automatico a cura delle preposte funzioni aziendali.

Viene comunque prioritariamente esentato l'eventuale D.A. con azioni vincolate Sanpaolo Imi S.p.A.

Nel caso in cui uno dei D.A. sia posto a garanzia, l'esenzione viene sempre applicata anche al D.A. posto a garanzia.

2.4) *ESTRATTO CONTO*

L'invio avviene in busta chiusa direttamente al domicilio aziendale del personale **primo intestatario**, come previsto per i c/c/c delle serie riservate al personale (Cfr. 1.5.3).

3 - SERVIZI DIVERSI

3.1) UTENZE DOMESTICHE

Il pagamento delle utenze domestiche (energia elettrica, telefono, acqua e gas) in capo al personale in servizio od in quiescenza, o ai familiari cointestatari dei conti delle serie riservate al personale, è esente da commissioni solo se domiciliate con addebito in conto d'ufficio in via continuativa.

L'esenzione è applicabile alle utenze pagate per cassa o addebitate in conto unicamente se ne viene contestualmente sottoscritta la domiciliazione per le future scadenze.

Le utenze non domestiche o non intestate secondo quanto specificato, non domiciliabili quindi sui c/c delle serie previste per il personale, sono assoggettate alle condizioni previste per l'ordinaria clientela con possibilità di domiciliazione esclusivamente su c/c della serie ordinaria.

L'esenzione può essere eccezionalmente applicata alle utenze domestiche pagate per cassa quando relative ad enti non convenzionati per le quali, quindi, non risulta possibile provvedere alla domiciliazione.

In tale ambito rientrano i bollettini R.A.V., allo stato non domiciliabili, per i quali è prevista l'esenzione da commissioni se pagati con addebito in conto ovvero con ATM, Phone Banking o Internet Banking. Il pagamento per cassa deve essere effettuato alle condizioni previste per l'ordinaria clientela.

3.2) CARTE DI PAGAMENTO

L'utilizzo delle carte di pagamento, nei termini e con i massimali di seguito riportati per ogni specifica tipologia, deve comunque avvenire nel limite della disponibilità reale del conto dell'interessato.

Nel caso di utilizzo irregolare in tal senso, la Filiale deve provvedere all'immediato ritiro della carta, segnalando la posizione alle competenti strutture (Direzione Audit/ Ufficio Autorizzazioni) per la valutazione delle eventuali implicazioni di natura regolamentare che ne dovessero derivare. In tal caso un'eventuale successiva concessione di carte di pagamento di qualsiasi tipo deve essere preventivamente autorizzata dall'Ufficio Autorizzazioni.

Per ogni altro aspetto non specificatamente previsto per le diverse tipologie di carte devono essere applicate la normativa generale e le modalità procedurali pro tempore vigenti per l'ordinaria clientela.

3.2.1) Carte di debito

Il personale in servizio ed in quiescenza ed i familiari cointestatari del conto, hanno diritto di ottenere, a titolo gratuito, il rilascio della carta di debito Bancaintasca Oro a valere sul conto di accredito della retribuzione/pensione.

Fermi i criteri generali di utilizzo ed i limiti giornalieri pro tempore vigenti sia per prelievo presso gli ATM dell'Azienda o di altre banche sia nell'ambito del servizio POS, il plafond massimo mensile è fissato in Euro 2.600 per funzionalità ad eccezione del limite massimo per prelievi su ATM altre banche pari a Euro 1.500.

NB: per il recupero spese previsto in caso di smarrimento/furto devono essere applicate le condizioni pro tempore previste per l'ordinaria clientela.

In alternativa il personale ha comunque la possibilità di richiedere il rilascio, sempre a titolo gratuito *solo se a valere* sul conto della retribuzione/pensione, delle altre carte di debito distribuite dall'Azienda con funzionalità ridotta (es.: Bancaintasca Base). In questo caso il limite giornaliero di utilizzo ed il plafond massimo mensile, concedibile dal Direttore della Filiale presso cui è intrattenuto il rapporto, sono fissati nella misura prevista per l'ordinaria clientela.

Ulteriori carte di debito a valere su conti delle serie riservate al personale senza accredito della retribuzione/pensione, possono essere rilasciate dai Direttori di Filiale nell'ambito dei criteri ed alle condizioni previste per l'ordinaria clientela.

In tale ambito non sussistono condizioni ostative al rilascio di carte con circolarità aziendale tipo "ATM".

3.2.2) Carta Prepagata Soldintasca

Per il rilascio di "Carta Prepagata Soldintasca" al Personale in servizio ed in quiescenza dovranno essere applicate la normativa e le condizioni pro tempore previste per l'ordinaria clientela.

3.2.3) Carte di credito

☞ **CARTE BANCARIE**

1) CARTA TARGA

Si riepilogano di seguito le condizioni valide per le carte ancora in circolazione, segnalando che si tratta di un prodotto non più emesso.

Condizioni:

canone annuo: gratuito, solo per le carte appoggiate sul conto di accredito della retribuzione/pensione;

limite di spesa mensile: Euro 2.600, elevabile a Euro 5.000 su richiesta dell'interessato, con esame di merito e delibera a cura della Direzione della filiale presso cui è intrattenuto il rapporto. Tale limite opera cumulativamente anche sulle eventuali carte familiari emesse su ogni singola carta principale;

prelevamento/anticipo contanti: limiti giornalieri e commissioni pro tempore previsti per l'ordinaria clientela;

rimborso spese/imposta di bollo: nella misura d'uso pro tempore;

rimborso rateale: commissione mensile pari al 1,20%.

2) CARTASI

Il personale in servizio od in quiescenza può richiedere il rilascio della "Sanpaolo Card Cartasi Classic" o "Campus Web" ove ne ricorrano le condizioni specificatamente previste, abbinate ai circuiti Visa e/o Mastercard, per sé e, quale carta familiare, per i cointestatari del c/c di appoggio.

Condizioni:

quota annua: gratuita, solo per le carte appoggiate sul conto di accredito della retribuzione/pensione;

limite di spesa mensile: Euro 2.600, sia per pagamenti in un'unica soluzione sia per pagamenti rateizzati, elevabile su richiesta dell'interessato nei limiti massimi pro tempore previsti per l'ordinaria clientela con esame di merito e delibera a cura della Direzione della filiale presso cui è intrattenuto il rapporto. Tale limite opera cumulativamente anche sulle eventuali carte familiari emesse su ogni singola carta principale;

prelevamento/anticipo contanti: limiti giornalieri e commissioni pro tempore previsti per l'ordinaria clientela;

rimborso spese/imposta di bollo: nella misura d'uso pro tempore.

*** ** ***

Eventuali altre carte bancarie, anche di diversa tipologia, potranno essere rilasciate, anche sui conti delle serie riservate al personale, a cura delle Direzioni delle filiali nell'ambito dei criteri ed alle condizioni previste per l'ordinaria clientela.

*** ** ***

☞ **AMERICAN EXPRESS**

Agevolazioni concesse dalla American Express attualmente in vigore:

quota associativa annua principale: Euro 15,50;

È possibile richiedere il rilascio di carte supplementari per i familiari maggiorenni, la **quota associativa annua supplementare** è pari a Euro 36,15.

☞ **DINERS CLUB**

Agevolazioni concesse dalla Diners attualmente in vigore:

quota annua: Euro 15,50, con abbuono della quota associativa.

La concessione è estensibile alle carte aggiuntive familiari rilasciate ai familiari conviventi del personale.

3.2.4) *Bankpass Web*

Il personale può accedere al servizio "Bankpass Web" nell'ambito dei criteri pro tempore previsti per l'ordinaria clientela, con esenzione dal percepimento del canone di adesione annuale e delle commissioni per singola transazione.

3.3) *BANCA DIRETTA*

Per il Personale che aderisce al contratto “Servizi di Banca Diretta” è prevista l’esenzione dal Canone annuale.

3.4) *BONIFICI ORDINARI SINGOLI*

Condizioni: esenti da commissioni.

Valute: compensata per ordini di bonifico sulla rete interna;
 1 giorno banca per ordini di bonifico su altre banche.

Per le altre tipologie/operazioni previste dalla normativa (come ad esempio: bonifici urgenti, bonifici privi od incompleti delle coordinate bancarie, bonifici condizionati, bonifici con valuta antergata a favore del beneficiario) dovranno essere applicate le condizioni e le valute pro tempore previste per l’ordinaria clientela.

3.5) *CASSETTE DI SICUREZZA E DEPOSITI CHIUSI*

Condizioni: canone base ridotto al 50%
 recupero delle eventuali spese di assicurazione riassicurazione

3.6) *CUSTODIA PELLICCE*

Condizioni: canone base ridotto al 50%
 maggiorazione del valore dichiarato: 5‰
Le condizioni agevolate sono ammesse per un massimo di 5 capi per dipendente

3.7) *MONTE PEGNI - OFFERTE SEGRETE*

Fermo restando che devono essere applicate le modalità procedurali di aggiudicazione previste per la normale clientela, il personale è esentato dal versamento a titolo di caparra per le offerte segrete per l'acquisto di oggetti posti all'incanto dal Monte Pegni.

3.8) *RICERCHE*

Esenti da commissioni.

4 - OPERATIVITÀ IN TITOLI

Premessa di carattere generale

Tutte le operazioni in titoli del personale in servizio ed in quiescenza, per usufruire delle condizioni agevolate devono essere appoggiate su Depositi Amministrati direttamente intestati o cointestati nei termini previsti dall'attuale normativa (*), nonché avere regolamento contabile su conto o deposito delle serie riservate al personale.

4.1) LIMITI OPERATIVI

Le operazioni del personale in servizio e degli eventuali cointestatori e/o delegati devono essere impostate nel rispetto del “Codice di autodisciplina degli intermediari finanziari”. Si richiama in particolare l’art. 1.2 che, nel fissare i limiti e le modalità delle “operazioni personali” su strumenti finanziari, prevede “ il divieto per il personale ad effettuare operazioni su strumenti finanziari in contropartita con i clienti nonché ad effettuare operazioni di negoziazione su strumenti finanziari in contropartita con la Banca fuori dai mercati regolamentati, con l’eccezione delle operazioni trattate nell’ambito di sistemi di scambi organizzati o per le operazioni preventivamente autorizzate dai competenti organi aziendali”.



In tale ambito al personale ed ai cointestatori dei conti e/o depositi è fatto comunque divieto di porre in essere contrattazioni il cui controvalore non sia interamente coperto da disponibilità e comunque di:

- effettuare vendite di titoli allo scoperto;
- effettuare operazioni in futures/options/covered warrant e altri prodotti c.d. derivati in genere;
- trasferire condizioni agevolate a terzi;
- effettuare operazioni in associazione con altri (personale in servizio od in quiescenza, altri cointestatori di conti delle serie riservate al personale, normale clientela).

E' ammessa l'operatività per i prodotti denominati “Benchmark” e “Certificates”, in quanto, pur rientrando per assimilazione tra le tipologie dei covered warrant quotati, non evidenziano, per specifiche

(*) Cfr. capitolo 2)

caratteristiche tecniche, quei contenuti di volatilità e rischiosità proprie dei prodotti puramente speculativi.

- ❑ L'acquisto di diritti derivanti da aumenti di capitale, comunque denominati deve essere accompagnato dal blocco sul conto del controvalore necessario alla sottoscrizione delle relative azioni, ancorché le istruzioni non siano formalizzate contestualmente all'ordine.

Il personale in quiescenza ed i cointestatari non dipendenti che intendano effettuare operazioni non consentite dalla presente normativa, devono appoggiare tali negoziazioni su rapporti delle serie ordinarie, alle condizioni previste per la normale clientela.

4.2) RESPONSABILITÀ E CONTROLLI

E' fatto espresso obbligo al Personale di disporre ordini in conformità al *"Codice di autodisciplina degli intermediari finanziari"* ed alle disposizioni ed alle modalità operative pro tempore vigenti.

Nel caso in cui il dipendente sia allo stesso tempo contraente ed operatore, ovvero in caso di unico addetto, l'operazione deve essere sottoposta al Responsabile dell'unità organizzativa competente o alla Direzione della filiale.

L'operatività dei dipendenti è soggetta a livello centrale a periodici controlli a campione.

Ogni anomalia od irregolarità che venisse riscontrata verrà segnalata per le conseguenti valutazioni alle competenti funzioni della Direzione Audit e dell' Ufficio Autorizzazioni.

4.3) NORME TECNICHE

Tutte le operazioni di compravendita, subordinate alla disponibilità di fondi o titoli bloccate all'atto del conferimento dell'ordine, devono essere effettuate, per il tramite dei canali istituzionali (filiali e Banca Diretta).

**È tassativamente esclusa ogni altra forma di operatività.
In particolare si ribadisce l'assoluto divieto di effettuare l'incrocio di operazioni tra la clientela ed il personale.**

4.4) DISPONIBILITÀ AI FINI DELL'OPERATIVITÀ IN TITOLI

In linea generale è costituita dal saldo disponibile risultante sul conto di appoggio dell'operazione.

Il controvalore degli acquisti di titoli obbligazionari e azionari, nonché delle sottoscrizioni in asta od in pubblica offerta, deve essere sempre interamente disponibile al momento della trasmissione dell'ordine.

Il provento del realizzo di titoli è da considerarsi disponibile solo dalla conferma dell'eseguito dell'operazione, purché la valuta sia pari od antecedente alla valuta dell'operazione di acquisto.

Possano inoltre costituire disponibilità:

- i fondi rivenienti da scadenza naturale di titoli e da maturazione di cedole in D.A. esclusivamente per le seguenti operazioni:
 - **acquisti di titoli obbligazionari e azionari:** quando la valuta di accredito delle partite a scadere sia pari od antecedente al giorno di regolamento dei titoli da acquistare;
 - **sottoscrizione di titoli diversi in asta od in pubblica offerta:** quando la valuta di accredito sia antecedente o pari al giorno di pagamento della sottoscrizione.

4.5) *CONDIZIONI*

Per quanto riguarda le commissioni di intermediazione da applicare, si rimanda alla tabella di cui all'allegato A).

Si evidenziano inoltre le particolarità di seguito illustrate:

4.5.1) *Sottoscrizione titoli*

- Alle sottoscrizioni di titoli di Stato ed obbligazionari italiani ed esteri, quando consentito dagli Enti emittenti e sino ad un massimale di 26.000 Euro per ogni sottoscrittore, viene applicata una retrocessione della provvigione di collocamento nella percentuale di volta in volta comunicata dalle competenti funzioni e di norma non superiore al 75%.

Tale retrocessione deve essere stornata nel caso di disinvestimento operato entro 6 mesi dalla data di sottoscrizione. A tale fine si considera disinvestimento anche il loro trasferimento ad altro D. A. non cointestato al dipendente, nei termini previsti dalla presente normativa (cfr Cap. 2).

- Le sottoscrizioni di quote di Fondi di investimento del Gruppo Sanpaolo Imi, immesse in un certificato cumulativo e contabilizzate su D. A. intestato o cointestato al dipendente, sono esenti dalle commissioni aziendali, ferme restando quelle di competenza della Società di gestione.

- Per i Fondi collocati dalle filiali ma non prodotti dal Gruppo Sanpaolo Imi viene applicata la retrocessione del 75% di quanto riconosciuto all'Azienda quale rete di vendita.

4.5.2) *Operazioni varie su titoli obbligazionari ed azionari (tramutazioni, apposizione o cancellazione di vincoli, successioni ereditarie, compensi stanza) ed operazioni per le quali l'Azienda non è "Cassa incaricata" (aumenti di capitale, OPA, conversioni, esercizio di Warrant, incasso cedole/dividendi allo sportello)*

Riduzione al 50% delle commissioni previste pro tempore per l'ordinaria clientela.

4.6) *GESTIONE PATRIMONI MOBILIARI E GESTIONI PATRIMONIALI IN QUOTE DI FONDI*

Le sottoscrizioni per il personale in servizio ed in quiescenza prevedono l'esenzione delle commissioni di conferimento e condizioni derogate per le commissioni di gestione, secondo quanto pro tempore comunicato dalla società prodotto.

4.7) *OPERAZIONI PRONTI CONTRO TERMINE*

Le operazioni di pronti contro termine effettuate dal personale in servizio ed in quiescenza, sia su titoli Italia sia su titoli esteri, sono assoggettate alle condizioni previste per l'ordinaria clientela per importi di investimento fino a 25.000 euro (tasso base).

Per operazioni di investimento superiori a 25.000 euro il tasso applicato è pari al "tasso mercato" previsto nel momento di esecuzione (variabile in funzione della durata prescelta) disponibile in procedura.

Come per la clientela, anche per il personale è ammessa la costituzione in pegno di diritti di credito a fronte di contratti di Pronti contro Termine. L'operazione deve essere perfezionata nell'ambito delle modalità procedurali pro tempore previste, con appoggio sui conti delle specifiche serie riservate per le aperture di credito garantite da titoli per il personale.

5 - OPERATIVITÀ IN VALUTA

5.1) OPERAZIONI DI COMPRA/VENDITA DI VALUTA ESTERA

Le operazioni di compra/vendita di valuta estera - banconote, assegni turistici/travellers chèque -, limitatamente a quanto necessario per soggiorni all'estero a scopo di turismo, studio ed altre motivazioni personali debitamente documentate (es. acquisti immobiliari), sono esenti dal percepimento di commissioni e spese, ad esclusione delle eventuali imposte che devono essere percepite nei termini e con le modalità previste dalla normativa a carattere generale vigente pro tempore.

Tali operazioni vengono regolate al cambio risultante dalla media tra il prezzo di acquisto e di vendita della valuta, come giornalmente segnalato dalle competenti funzioni.

Operazioni effettuate per finalità diverse dovranno essere regolate alle condizioni previste per l'ordinaria clientela.

A fronte di emissioni di TCH al personale, devono comunque essere recuperate le quote di commissione ove retrocesse dall'Azienda, in ordine alle specifiche disposizioni fornite dagli Enti di competenza.

5.2) ALTRE OPERAZIONI ESTERO

5.2.1) Bonifico da e sull'estero - negoziazione assegni (escluso quanto ricompreso al punto 5.1)

Condizioni:

cambio: per le operazioni in divisa applicare il "cambio operativo unico" oppure, se in durante, il cambio denaro o lettera senza applicazione di scarti aggiuntivi;

valuta: "compensata"
Sotto l'aspetto operativo devono comunque essere rispettati i tempi ed i modi previsti per l'attività in cambi in generale;

commissione d'intervento/servizio servizio/trasferimento ed eventuale CVS: esente

spese: devono essere percepite esclusivamente le condizioni standard previste nel capitolo "spese vive e costi indicativi" del fasc. 150003 – Tariffario – Operatività Estero nonché le spese reclamate/addebitate da banca estera.

Rientrano in tale tipologia le rimesse del personale assegnato a Punti Operativi all'estero.

Bonifici transfrontalieri in Euro standardizzati:

Per tali operazioni, entro il limite massimo di 50.000 Euro, a decorrere dal 1/1/2006 in applicazione delle specifiche norme comunitarie dovranno essere regolate alle condizioni pro-tempore previste per i bonifici ordinari Italia (Cfr Cap. 3.4).

5.2.2) *Compravendita di Titoli Esteri*

Condizioni previste:

cambio: per le operazioni in divisa applicare il cambio “durante” denaro o lettera. In alternativa applicare il “cambio operativo unico”;

commissione d'intervento/servizio ed eventuale CVS: esente

commissioni di

intermediazione: per la misura delle commissioni di intermediazione si rimanda alla allegata tabella riepilogativa sull'operatività in titoli esteri, aggiornata a cura delle competenti funzioni aziendali (cfr. allegato Tabella A).

5.2.3) *Operatività a Termine in Divisa Estera*

Possono essere effettuate le seguenti tipologie di operazioni a termine in divisa estera alle condizioni previste pro tempore per l'ordinaria clientela (senza possibilità di deroga sulle spese fisse per operazione e con esenzione della sola “commissione d'intervento/servizio”), e secondo le modalità indicate:

acquisti a termine in divisa estera:

operazioni ammesse con contestuale blocco di tutto il controvalore in euro sul conto di appoggio;

vendite a termine in divisa estera:

operazioni ammesse quando il possesso della divisa sia liquido e preesistente all'impostazione dell'operazione. Il saldo della divisa depositata sul conto in valuta dovrà essere reso indisponibile fino alla scadenza dell'operazione.

Sono altresì consentite operazioni collegate a titoli o cedole in divisa estera di prossima scadenza con conseguente blocco sul D.A. dei valori oggetto dell'operazione.

L'utilizzo di domestic currency swap è ammesso a fronte di operazioni pronti contro termine su titoli esteri o di vendita a termine collegata a titoli esteri.

La normativa per il personale sull'operatività a termine in divisa estera non ammette, quindi, la possibilità di effettuare operazioni di "incrocio" allo scoperto.

Al personale ed ai cointestatari dei conti e dei depositi è **fatto comunque divieto** di porre in essere operazioni di natura commerciale ed in particolare di effettuare:

- liquidazione anticipata per differenziale di contratti a termine o "domestic currency swap";
- operazioni in futures;
- opzioni su valute, tassi, titoli ed indici o valori assimilabili, materie prime;
- warrant ("put" e "call") su divise, tassi, indici, materie prime e titoli, ricompresi i nuovi strumenti denominati "*covered warrant*", con le seguenti eccezioni:
 - i tradizionali diritti o warrant derivanti da operazioni sul capitale od obbligazionari, in analogia a quanto previsto relativamente ai titoli Italia
 - i prodotti denominati "Benchmark" e "Certificates" in divisa, in quanto, pur rientrando per assimilazione tra le tipologie dei covered warrant quotati, non evidenziano, per specifiche caratteristiche tecniche, quei contenuti di volatilità e rischiosità proprie dei prodotti puramente speculativi.

5.3) CONTI IN DIVISA ESTERA

Il personale può accendere conti in divisa estera delle serie previste per la normale clientela.

Criteri e condizioni di riferimento:

intestazione: secondo i criteri previsti per le serie speciali per il personale;

tasso creditore: tasso sistema senza limite di scaglione per le divise paramtrate. Condizioni previste per l'ordinaria clientela sui conti in divise non paramtrate;

Il tasso creditore dei conti estero in Euro accessi in capo a personale "non residente" dovrà essere allineato a quello pro tempore previsto per i conti della serie riservata al Personale;

valuta: "compensata"

Sotto l'aspetto operativo devono comunque essere

rispettati i tempi ed i modi previsti per l'attività in cambi in generale;

commissione d'intervento:

/servizio: esente

spese: esenti, compresi i diritti di estinzione;

versamenti/prelievi in

banconote estere: l'accredito/addebito sul conto viene effettuato al valore nominale della divisa, senza l'applicazione della prevista commissione (attualmente 1,5%), con valuta il giorno dell'operazione;

assegni: non previsti;

recupero imposta

di bollo: non è prevista l'esenzione, applicare il recupero pieno nei termini pro tempore previsti per l'ordinaria clientela.

Su tutti i rapporti di conto accesi dal personale non sono ammessi sconfinamenti né movimentazioni di natura speculativa/commerciale. L'operatività deve essere di massima ricondotta a necessità per soggiorni all'estero a scopo di turismo, studio o altre movimentazioni personali documentate (ad esempio acquisti immobiliari ed esigenze collegate).

Gli scoperti di conto che venissero comunque a determinarsi, oltre alle eventuali conseguenze di natura disciplinare, verranno regolati al tasso del "top rate divisa".

5.4) *FINANZIAMENTI IN VALUTA*

Al personale potranno essere altresì concessi eventuali finanziamenti in valuta, secondo le diverse modalità operative ed alle condizioni previste per l'ordinaria clientela, solo se **interamente assistiti da garanzia reale**, così come previsto nelle norme di carattere generale sui finanziamenti al personale.

6 - APERTURE DI CREDITO GARANTITE DA PEGNO SUL T.F.R.

PREMESSA

L'importo globale delle aperture di credito per elasticità di cassa o con piano di rientro, nei limiti stabiliti dalla normativa per ogni singola fattispecie, non può superare, al netto delle ritenute fiscali e delle eventuali anticipazioni ex lege 297/82 e/o 53/2000 ottenute, l'ammontare complessivo netto degli importi maturati a titolo di Trattamento di Fine Rapporto e sui quali non risultino in atto pignoramenti e/o cessioni del quinto attivati da terzi.

Al fine di un'esatta valutazione della richiesta di finanziamento, si deve tenere conto della somma degli importi netti esposti sul foglio retribuzioni per tale accantonamento e per la rivalutazione, deducendo dal totale tutte le esposizioni in corso garantite dal TFR stesso (compresa l'APC per elasticità di cassa per l'intero ammontare deliberato, dedotta la quota fiduciaria di 3.000 Euro, senza considerare il reale utilizzo).

6.1) APERTURE DI CREDITO PER ELASTICITÀ DI CASSA

Destinatari: personale in servizio con contratto di lavoro Italia a tempo indeterminato, che abbia superato il periodo di prova;

importi concedibili:

- Euro 3.000 sino al 5° anno di servizio,
- Euro 6.000 sino al 10° anno di servizio,
- Euro 9.000 oltre il 10° anno di servizio.

Le aperture di credito per elasticità di cassa sono da considerarsi fiduciarie sino all'importo di Euro 3.000.

A fronte della richiesta iniziale presentata dal dipendente **i successivi eventuali adeguamenti allo scaglione successivo, al maturare dell'anzianità prevista, vengono effettuati d'iniziativa** in presenza, ovviamente, della disponibilità del T.F.R. da porre a garanzia, nei termini previsti in premessa;

tasso di interesse: pari all'M.R.O.(Main Refinancing Operations)

capitalizzazione interessi: annuale

durata: a tempo indeterminato, salvo revoca;

revoche: l'apertura di credito può essere revocata su iniziativa dell'Azienda o su richiesta scritta dell'interessato per l'intero importo o parzialmente, con riduzione dell'APC a scaglioni inferiori o alla sola quota fiduciaria di 3.000 Euro. La richiesta deve essere inoltrata all'Ufficio Competente per l'assunzione del relativo provvedimento;

conto di appoggio: conto di accredito dello stipendio; nel caso di variazioni del c/c di appoggio, a qualunque titolo effettuate e segnalate con l'apposito modulo 90051 all'Ufficio Retribuzioni/ U.O. Personale, deve essere presentata una nuova richiesta di delibera;

modulistica: ogni richiesta deve essere presentata utilizzando obbligatoriamente il modulo C da trasmettere in unico esemplare all'Ufficio Competente, sottoscritto dal dipendente e da tutti gli eventuali cointestatari del conto di appoggio. Il modulo deve inoltre essere sempre sottoscritto dal coniuge, anche se non cointestatario, nella parte in calce al modulo stesso per presa d'atto della costituzione in pegno dei crediti vantati dall'Azienda in dipendenza del rapporto di lavoro e vistato, per convalida delle firme, dalla Direzione della filiale o dal Responsabile dell'ente di appartenenza;

casi particolari: il personale con contratto di apprendistato o di inserimento che abbia superato il periodo di prova può richiedere un'apertura di credito per elasticità di cassa per l'importo della quota fiduciaria pari a 3.000 Euro.

6.2) APERTURE DI CREDITO CON PIANO DI RIENTRO

Destinatari: il personale in servizio con contratto di lavoro Italia a tempo indeterminato, che abbia superato il periodo di prova;

motivazioni: le concessioni devono essere finalizzate al soddisfacimento di particolari necessità del dipendente, quali:

- spese mediche;
- acquisto, anche da privati, e/o spese di riparazione di veicoli (compresi camper, roulotte, motocicli, mezzi agricoli), esclusi i veicoli da competizione;
- acquisto di mobili, arredi in genere (compresi oggetti di antiquariato) ed apparecchiature di uso domestico;
- acquisto di beni immobili (compresi i terreni) destinati ad uso esclusivo proprio e del proprio nucleo familiare;
- lavori di ristrutturazione e manutenzione dell'alloggio del richiedente, anche in locazione;
- spese per corsi di studio dei figli;
- gravi ed eccezionali motivi di ordine familiare.

Sono escluse le spese per acquisto di abbigliamento e generi di lusso, per collezionismo, per hobbistica, per viaggi e turismo in genere, nonché per finanziamento dell'attività dei familiari;

documentazione richiesta: le domande devono essere corredate da idonea documentazione giustificativa (preventivi o consuntivi di spesa con data non anteriore a 6 mesi rispetto alla richiesta) intestata al dipendente e/o al coniuge e/o a familiari conviventi;

importo massimo concedibile: Euro 20.000;

- ➔ l'importo di ogni singolo prestito non può essere inferiore a Euro 1.040 e non può superare l'ammontare della spesa documentata. Il limite massimo di Euro 20.000 è da considerarsi tassativo per ogni singolo dipendente e tiene conto di tutti i prestiti con piani di rientro preesistenti ed in essere al momento della richiesta;

durata massima:

- **5 anni** - 60 mensilità - per importi sino a Euro 3.120;
- **12 anni** - 144 mensilità - per importi superiori entro il limite dei 20.000 Euro.

La rata di ammortamento non può superare comunque il quinto della retribuzione mensile netta dell'interessato;

L'eventuale estinzione anticipata è ammessa unicamente per l'intero capitale residuo. **Viene esclusa la possibilità di estinzione parziale per qualunque motivazione.**

tasso di interesse: pari all'M.R.O. vigente al momento della concessione del prestito, **fisso per tutta la durata del prestito stesso;**

conto di appoggio: conto di accredito dello stipendio;

modulistica: ogni richiesta deve essere presentata utilizzando obbligatoriamente il modulo D, **avendo cura di indicare chiaramente la durata del prestito**, da trasmettere in unico esemplare all'Ufficio Competente sottoscritto dal dipendente. Il modulo deve inoltre essere sempre sottoscritto dal coniuge nella parte in calce al modulo stesso per presa d'atto della costituzione in pegno dei crediti vantati dall'Azienda in dipendenza del rapporto di lavoro e vistato, per convalida delle firme, dalla Direzione della filiale o dal Responsabile dell'ente di appartenenza.

7 - APERTURE DI CREDITO CON PIANO DI RIENTRO ASSISTITE DA GARANZIA ASSICURATIVA.

Destinatari: il personale in servizio con contratto di lavoro Italia a tempo indeterminato, che abbia superato il periodo di prova, **senza sufficiente disponibilità di trattamento di fine rapporto da costituire in pegno e sul quale non risultino in atto pignoramenti/cessioni del quinto.**

Il finanziamento viene concesso solo in caso di reale incapacità, totale o parziale, del TFR, fermo restando che in quest'ultima fattispecie si potrà dar luogo a due distinte operazioni di finanziamento, fino a concorrenza dell'importo massimo concedibile come avanti specificato.

motivazioni: vengono confermate le fattispecie già previste per le aperture di credito con piano di rientro garantite da TFR di cui al capitolo 6.2, con esclusione, quindi, delle spese per acquisto di abbigliamento e generi di lusso, per collezionismo, per hobbistica, per viaggi e turismo in genere, nonché per finanziamento dell'attività dei familiari;

documentazione richiesta: le domande devono essere corredate da idonea documentazione giustificativa (preventivi o consuntivi di spesa con data non anteriore a 6 mesi rispetto alla richiesta) intestata al dipendente e/o al coniuge e/o a familiari conviventi;

caratteristiche della polizza assicurativa: la polizza copre le eventuali insolvenze che si verificano a seguito di cessazione dal servizio.

La copertura assicurativa opera sul solo capitale residuo ed è attivabile una volta esauriti con esito negativo gli atti giudiziari da esperire a cura dell'Azienda per ottenere la restituzione del prestito;

premio assicurativo: pari allo 0,032% mensile calcolato sull'importo del residuo debito in linea capitale alla fine del mese di riferimento;

importi concedibili:

- da Euro 1.040 ad Euro 5.200 al Personale con anzianità di servizio sino a 5 anni,
- da Euro 1.040 ad Euro 10.400 al Personale con anzianità di servizio da 5 a 15 anni,
- da Euro 1.040 ad Euro 20.000 al Personale con anzianità di servizio superiore a 15 anni.

➔ Il limite massimo di Euro 20.000 è da considerarsi tassativo per ogni singolo dipendente e tiene conto di tutti i prestiti con piani di rientro preesistenti ed in essere al momento della richiesta. Pertanto il predetto limite non può essere in alcun caso cumulato con eventuali aperture di credito con piano di rientro già concesse dietro costituzione in pegno del TFR.

durata massima: come per le aperture di credito con piano di rientro garantite dal TFR:

- **5 anni** - 60 mensilità - per importi sino a Euro 3.120;
- **12 anni** - 144 mensilità - per importi superiori entro il limite dei 20.000 Euro.

La rata di ammortamento non può superare comunque il quinto della retribuzione mensile netta dell'interessato.

L'eventuale estinzione anticipata è ammessa unicamente per l'intero capitale residuo. **Viene esclusa la possibilità di estinzione parziale per qualunque motivazione.**

tasso di interesse: pari al M.R.O. vigente al momento della concessione del prestito, **fisso per tutta la durata del prestito stesso;**

conto di appoggio: conto di accredito dello stipendio; l'accredito dell'importo concesso avviene entro i primi dieci giorni lavorativi del mese successivo a quello in cui è stata effettuata la richiesta, indipendentemente dal giorno di formalizzazione della medesima.

modulistica: ogni richiesta deve essere presentata utilizzando obbligatoriamente il modulo E, **avendo cura di indicare chiaramente la durata del prestito**, da trasmettere in unico esemplare all'Ufficio Competente sottoscritto dal dipendente. Il modulo deve inoltre essere sempre sottoscritto dal coniuge nella parte in calce al modulo stesso per presa d'atto della costituzione in pegno dei crediti vantati dall'Azienda in dipendenza del rapporto di lavoro e vistato, per convalida delle firme, dalla Direzione della filiale o dal Responsabile dell'ente di appartenenza.

8 - APERTURE DI CREDITO FIDUCIARIE

8.1) AUMENTO TRANSITORIO DELL'A.P.C. PER ELASTICITÀ DI CASSA

Il personale in servizio a tempo indeterminato iscritto alla Cassa di Assistenza SANPAOLO IMI può fruire di un aumento transitorio dell'apertura di credito per elasticità di cassa fino ad un massimo di Euro 26.000, a condizioni di tasso analoghe a quelle relative all'APC garantita dal TFR, a titolo di anticipo del rimborso di spese mediche sostenute ai sensi di quanto previsto dalla normativa della Cassa stessa.

Le richieste dovranno essere inoltrate all'Ufficio Retribuzioni.

Quanto sopra previa verifica dell'effettiva sussistenza dei formali presupposti per il rimborso, fermo il diritto dell'Azienda a recuperare il proprio credito per capitale ed interessi con l'importo dell'indennizzo stesso.

8.2) APERTURE DI CREDITO CON PIANO DI RIENTRO A FAVORE DI DIPENDENTI PORTATORI DI HANDICAP

Ai portatori di handicap può essere concessa una apertura di credito con piano di rientro, fiduciaria, finalizzata all'acquisto di materiale/attrezzature mirate al contenimento dei disagi causati dall'handicap stesso, indipendente dai finanziamenti garantiti dal TFR.

L'erogazione è subordinata alla presentazione di preventivo e successivo idoneo giustificativo fiscale delle spese sostenute ed è regolata come segue:

Importo massimo concedibile: Euro 10.000;

- Il limite massimo di Euro 10.000 è da considerarsi tassativo per ogni singolo dipendente e tiene conto di tutti i prestiti con piani di rientro a favore di dipendenti portatori di handicap preesistenti ed in essere al momento della richiesta.

durata: secondo i criteri previsti per le altre aperture di credito con piano di rientro garantite dal TFR;

L'eventuale estinzione anticipata è ammessa unicamente per l'intero capitale residuo. **Viene esclusa la possibilità di estinzione parziale per qualunque motivazione.**

tasso di interesse: 2 punti in meno di quello praticato sulle aperture di credito con piano di rientro garantite dal TFR;

conto di appoggio: conto di accredito dello stipendio;

modulistica: utilizzare il modulo D, corredato da una precisazione scritta circa le modalità e le finalità della richiesta.

8.3) *APERTURE DI CREDITO PER ELASTICITÀ DI CASSA A FAVORE DI PERSONALE IN QUIESCENZA*

Destinatari: personale in quiescenza, compreso il personale già dipendente delle banche incorporate, titolare di pensione diretta o di reversibilità, personale esodato.

importi concedibili: fino ad un massimo di Euro 5.200 previa valutazione della capacità di credito del richiedente;

tasso di interesse: pari al tasso applicato alle APC per elasticità di cassa del personale in servizio;

capitalizzazione interessi: annuale;

conto di appoggio: conto di accredito della pensione o dell'assegno di accompagnamento;

delibera: assunta direttamente dalla filiale, ad eccezione dei provvedimenti in capo a nominativi rientranti nell'art. 136 - Obbligazioni degli esponenti bancari - del D. Lgs. n. 385/1993 - T.U. Legge Bancaria.

9 - APERTURE DI CREDITO GARANTITE DA TITOLI

Destinatari:

- personale in servizio;
- personale in quiescenza titolare di pensione diretta o di reversibilità;
- personale esodato;

tasso di interesse: prime rate netto aziendale;

capitalizzazione interessi: trimestrale;

scarto di garanzia: come previsto per la normale clientela;

E' tassativamente vietato acquisire a garanzia azioni della stessa Banca che concede l'affidamento o di una qualsiasi Banca del Gruppo.

spese di conto: esenti;

conto di appoggio: conti con attributo CC1000S540M;

deposito amministrato di appoggio: i D.A. in cui sono immessi i titoli oggetto della garanzia devono essere *dedicati* all'operazione, sono esenti da commissione di gestione, rendicontazione e recupero imposta di bollo (cfr. cap. 2.3) e devono essere intestati al richiedente del finanziamento.

Le movimentazioni di titoli devono essere esclusivamente connesse alla costituzione ed al mantenimento della garanzia e sono assoggettate alle condizioni agevolate previste per il personale;

delibera: assunta direttamente dalla Filiale, ad eccezione dei provvedimenti in capo a nominativi rientranti nell'art. 136 - Obbligazioni degli esponenti bancari - del D. Lgs. n. 385/1993 - T.U. Legge Bancaria.

10 - MUTUI AGEVOLATI PER L'ACQUISIZIONE DI IMMOBILI DESTINATI A :

- **RESIDENZA CONTINUATIVA PROPRIA E DEL PROPRIO NUCLEO FAMILIARE (cosiddetta prima casa)**
- **ABITAZIONE SECONDARIA (cosiddetta seconda casa)**

NOTE DI CARATTERE GENERALE

10.1) DESTINATARI DELLE AGEVOLAZIONI

Tutto il personale in servizio con contratto di lavoro Italia a tempo indeterminato.

In relazione alla stretta finalità di agevolare i dipendenti nell'acquisto/costruzione/ristrutturazione della 1^a o 2^a casa, è categoricamente esclusa qualsiasi connotazione puramente finanziaria e speculativa del finanziamento.

Sono quindi escluse le donazioni e le compravendite con altri componenti del nucleo familiare che permangano conviventi.

A tali fini, si considerano facenti parte del nucleo:

- **coniuge;**
- **convivente in famiglia di fatto;**
- **figli conviventi;**
- **tutti gli altri familiari conviventi.**

Il coniuge, anche con diversa residenza, si considera facente parte del nucleo a meno che la diversa abitazione derivi da separazione legale (cioè omologata o deliberata dal Tribunale).

Si ricorda che, ai sensi del Codice Civile (art.43), la residenza è il luogo in cui la persona abita abitualmente.

Al personale in quiescenza ed ai titolari della pensione di reversibilità con le seguenti precisazioni:

- non potranno usufruire delle agevolazioni previste coloro che nella vita lavorativa già fruiro delle condizioni facilitate pro- tempore applicate, salvo che la richiesta :
 - 1) venga avanzata per ristrutturazione di immobile di proprietà avente la peculiarità di prima casa;
 - 2) venga finalizzata ad acquisto di prima casa, quando l'immobile già posseduto ed oggetto di precedenti finanziamenti sia chiaramente ed oggettivamente inidoneo alle esigenze del nucleo familiare. In tal

- caso i mutui preesistenti devono essere estinti;
- 3) sia a fronte di acquisto o ristrutturazione di 2° casa, con applicazione quindi del tasso di seconda fascia.
- l'immobile oggetto di acquisto deve essere ubicato nel comune di residenza stabile e continuativa all'atto del pensionamento o comune limitrofo o nel comune di nascita o di origine, o limitrofo, del pensionato o del coniuge.
 - al fine della concessione del mutuo agevolato il richiedente ed i familiari conviventi non debbono essere né essere stati negli ultimi cinque anni proprietari di immobile non avente le caratteristiche di "seconda casa", salvo se risultante chiaramente inidoneo alle esigenze del nucleo familiare (numero di vani inferiore alle persone conviventi).
- Sono da considerarsi ininfluenti quindi atti di alienazione, donazione a terzi o concessioni di usufrutto contratti nei cinque anni o contestualmente alla richiesta di mutuo.
- L'assenza di proprietà immobiliare deve essere certificata con atto notorio o dichiarazione sostitutiva resa a pubblico ufficiale, mentre l'inidoneità di alloggio di proprietà con presentazione di stato di famiglia e planimetria dell'immobile.

10.2) IMPORTO DELLE AGEVOLAZIONI

- ➔ **L'importo massimo concedibile è di Euro 210.000**, utilizzabile cumulativamente od alternativamente per l'acquisto della prima e/o della seconda casa, fermo restando che l'ammontare delle annualità di rimborso non deve superare il 35% del reddito netto di lavoro del richiedente e dell'eventuale cointestatario del mutuo.
- Concorre alla determinazione dell'importo massimo concedibile l'importo originariamente concesso per tutti i finanziamenti con garanzia ipotecaria (mutui fondiari per la 1ª casa e la 2ª casa) ottenuti a condizioni agevolate.
- Nel caso di richiesta di mutuo cointestato a più dipendenti, l'importo massimo globalmente riconoscibile è comunque quello sopra indicato.**
- I mutui già concessi singolarmente a dipendenti, precedentemente alla costituzione di un nuovo nucleo familiare, devono essere ricondotti al predetto limite massimo di Euro 210.000.

10.3) MODULISTICA

- o **Mod. 93161** per tutte le richieste, da trasmettere in **tre copie** all'Ufficio Competente per il rilascio del relativo Nulla Osta.
- Nel compilare il suddetto modulo, **il primo intestatario deve essere sempre il dipendente**, in quanto tale intestazione dovrà corrispondere a quella del mutuo.

10.4) DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE PER IL RILASCIO DEL NULLA OSTA

Allegata al modulo di richiesta del mutuo, deve essere trasmessa in **duplice copia** la seguente documentazione:

- o **in caso di acquisto immobile a costruzione già ultimata:** compromesso o promessa di vendita o contratto preliminare di compravendita o altro documento equipollente, ovvero atto di compravendita stipulato da non più di 6 mesi dalla data di inoltro della richiesta;
- o **in caso di acquisto in sede di asta giudiziale:** atto di aggiudicazione del Tribunale;
- o **in caso di costruzione in cooperativa:** dichiarazione della cooperativa, ovvero atto di assegnazione provvisoria, contenente l'indicazione del prezzo di prenotazione;
- o **in caso di immobili da costruire od in corso di realizzazione oppure per interventi di ristrutturazione od ampliamento:** preventivi di spesa, computo metrico estimativo o fatture redatti da un professionista abilitato o da un'impresa da non più di 6 mesi dalla data di inoltro della richiesta;
- o documento fiscale attestante il reddito netto di lavoro del cointestatario, libero professionista o assunto a tempo indeterminato (CUD oppure i due ultimi listini paga ovvero copia della dichiarazione dei redditi con copia del versamento dell'imposta) qualora il carico annuale del mutuo superi il 35% dello stipendio del dipendente.

La restante documentazione tecnica (planimetrie, eventuali provvedimenti autorizzativi comunali ecc...) e legale (certificati anagrafici ecc...) deve essere predisposta successivamente per le rispettive istruttorie secondo quanto previsto in merito dalla normativa a carattere generale sulle operazioni fondiari.

10.5) MODALITA' DI EROGAZIONE

10.5.1) Erogazione a fronte di costruzione ultimata

Nel caso di acquisto a costruzione ultimata, con atto di compravendita contestuale al contratto di mutuo, la Filiale è facoltizzata all'erogazione immediata del mutuo stesso.

Peraltro, la Direzione della Filiale, qualora ritenga in casi particolari più opportuno rinviare l'erogazione del mutuo al consolidamento dell'ipoteca, può erogare un finanziamento sotto forma di anticipazione bancaria in conto corrente, con le seguenti modalità:

- o delibera della Filiale (o della Funzione superiore se eccedente la facoltà di fido della Filiale stessa);
- o conto corrente delle specifiche serie 520.000 per i mutui fondiari per la 1^a casa e 530.000 per la 2^a casa;
- o tasso fisso pari al Tasso Ufficiale di Riferimento (M.R.O.) vigente al momento della concessione;
- o collegamento al mutuo mediante sottoscrizione di apposita lettera di legamento e contestuale vincolo degli emolumenti.

Il finanziamento deve essere revocato all'atto dell'erogazione del mutuo, con richiesta di estinzione per capitale ed interessi del conto di appoggio e suo regolamento.

10.5.2) Erogazione a stato avanzamento lavori

Nel caso di immobile in fase di costruzione, o di lavori di ristrutturazione/ampliamento, sono previsti anticipi in conto mutuo, erogati dalle competenti funzioni aziendali, nella misura stabilita dal sopralluogo tecnico (con intervento del terzo datore di ipoteca qualora non si trattasse di costruzione in proprio), erogabili successivamente all'accertamento della regolarità dell'iscrizione ipotecaria, per la quale è comunque indispensabile l'accatastamento, anche provvisorio.

Particolari forme di finanziamento

Ove esigenze particolari lo richiedessero, nel caso in cui non sussistano i presupposti per addivenire ad una erogazione rateale di natura fondiaria, può essere concesso un prefinanziamento sul mutuo in istruttoria garantito dal Trattamento di Fine Rapporto netto, maturato e non già impegnato in garanzia per altre agevolazioni.

Il finanziamento viene erogato con le stesse caratteristiche e modalità di cui al punto 10.5.1., previa autorizzazione dell'Ufficio Finanziamenti.

Si precisa comunque che il totale delle eventuali erogazioni in conto mutuo a stato avanzamento lavori, sommate al prefinanziamento bancario concesso con le modalità di cui sopra, non deve superare l'ammontare dell'importo del mutuo.

La Filiale ha la responsabilità di gestire tali posizioni, riducendo il prefinanziamento bancario garantito dal T.F.R. qualora successive erogazioni a stato avanzamento lavori ne determinassero un supero. Comunicazione del relativo provvedimento deve essere inoltrata all'Ufficio Competente per l'aggiornamento della posizione.

Il finanziamento deve essere revocato all'atto dell'erogazione del mutuo, con richiesta di estinzione per capitale ed interessi del conto di appoggio e suo regolamento.

10.6) ESTINZIONE DI MUTUO AGEVOLATO

Il personale in servizio od in quiescenza può estinguere parzialmente o totalmente i mutui agevolati in essere senza che sia dovuta all'Azienda alcuna provvigione o commissione a titolo di penale per l'estinzione anticipata, mentre rimane a suo carico l'eventuale recupero dello scarto cartelle e della perdita di emissione per i mutui in essere al 25/6/91.

Le spese di riduzione o cancellazione ipotecaria, nella misura pro tempore prevista per l'ordinaria clientela, sono interamente a carico del dipendente.

10.7) PAGAMENTO DELLE SEMESTRALITA'

Il pagamento delle semestralità di mutuo, delle rate relative ai mutui ed alle APC ipotecarie, deve essere effettuato con le modalità procedurali ed alle condizioni previste pro tempore per l'ordinaria clientela, compresa l'attribuzione della valuta di addebito e delle spese accessorie.

Non sono ammessi ritardi nel pagamento delle semestralità. Le Filiali dovranno attentamente seguire le posizioni che si pongono in contrasto con tale disposizione, segnalando all'Ufficio Competente i casi significativi per i relativi provvedimenti.

Qualora avessero a riscontrarsi ritardi nel pagamento delle semestralità, verrà resa ad ogni effetto indisponibile una corrispondente quota del T.F.R.

11 - MUTUI PER L'ACQUISIZIONE DELL'IMMOBILE DESTINATO AD ABITAZIONE CONTINUATIVA PROPRIA E DEL PROPRIO NUCLEO FAMILIARE (cosiddetta prima casa)

11.1) OGGETTO DEL FINANZIAMENTO

Acquisto, costruzione o ristrutturazione di alloggio o casa unifamiliare (compreso eventuale box) destinato ad uso continuativo del dipendente e del suo nucleo familiare, ed ubicato, di norma, nel comune (o nei dintorni), ove trovasi la sede di lavoro del dipendente stesso (cfr. punto 11.2.2.)

11.2) VINCOLI E REQUISITI GENERALI

11.2.1) Caratteristiche dell'immobile

L'immobile deve essere:

- o destinato a civile abitazione
- o libero da ipoteche, privilegi o trascrizione pregiudizievoli.

Non è ostativa al finanziamento l'esistenza di un usufrutto a favore di terzi soltanto se relativo ad una quota inferiore alla metà della proprietà dell'immobile.

È consentito richiedere un mutuo agevolato per l'acquisto di alloggio occupato: l'interessato ha l'obbligo di avviare le procedure di sfratto non oltre sei mesi dall'erogazione, provvedendo tempestivamente ad informare l'Ufficio Competente e fornendo adeguata documentazione anche nel successivo sviluppo della pratica.

11.2.2) Ubicazione

Qualora l'ubicazione dell'immobile oggetto del mutuo sia diverso da quella della sede di lavoro del dipendente, il mutuo 1^a casa può essere concesso soltanto nei casi in cui l'immobile risponda ad almeno uno dei seguenti requisiti:

- o sia raggiungibile quotidianamente dal posto di lavoro, con mezzi pubblici e/o privati, con spostamenti che non risultino eccessivamente disagiati e sia comunque adibito ad abitazione continuativa dell'interessato e del suo nucleo familiare;
- o sia ubicato nello stesso comune di nascita o di stabile residenza anche

prima dell'assunzione, ovvero nella località di origine del dipendente o del coniuge, intendendo per località di origine il comune di residenza del nucleo familiare di origine ed i comuni vicini o comunque legati ad esso da vincoli comunitari dimostrati dalla creazione di consorzi volti alla gestione dei primari servizi sociali;

- o sia situato nella zona per la quale il dipendente ha già inoltrato domanda di trasferimento ovvero sia quotidianamente raggiungibile da essa coi criteri di cui ai precedenti alinea.

Nella fattispecie, pur trattandosi di contratto di mutuo 1^a casa, vengono applicate le condizioni di tasso relative al "mutuo 2^a casa", vigenti alla data di erogazione. Le condizioni "mutuo 1^a casa" verranno applicate quando l'interessato provvederà a comunicare all'Ufficio Competente l'avvenuta destinazione dell'immobile ad abitazione continuativa per sé e per il proprio nucleo familiare. L'eventuale rinuncia al trasferimento nella zona ove risulta ubicato l'immobile, o in zona quotidianamente raggiungibile da esso, comporta la revoca delle condizioni agevolate.

Relativamente ai due ultimi alinea precedenti, in attesa che si realizzino le condizioni per cui il dipendente possa prendere possesso dell'immobile da destinare a prima abitazione per sé e per il proprio nucleo familiare, è condizione essenziale che:

- o l'interessato dichiara di abitare in alloggio in locazione o in comodato (escludendo ogni altra soluzione, anche provvisoria);
- o l'immobile oggetto del finanziamento non sia locato o comunque ceduto a parenti o terzi, neanche temporaneamente.

11.2.3) Vincoli discendenti dal patrimonio del richiedente

Al fine della concessione del mutuo agevolato il richiedente ed i familiari conviventi (cfr. punto 11.1) non devono essere proprietari di altro immobile, idoneo alle esigenze abitative del nucleo familiare, sito:

- o nel comune, o nei comuni vicini, ove è sito l'immobile oggetto del finanziamento;
- o nel comune sede di lavoro, o in comuni vicini raggiungibili quotidianamente.

L'eventuale alloggio di proprietà ed idoneo dovrà quindi essere venduto entro sei mesi dall'erogazione finale del mutuo.

Parametri di inidoneità dell'immobile:

- o l'immobile composto da un numero di vani utili, esclusi quindi gli accessori (servizi, cucina, cucinino, ripostiglio), inferiore a quello dei componenti il nucleo familiare, al di là di ogni valutazione soggettiva legata alle dimensioni o altro. **Il requisito deve essere comprovato dalla presentazione di copia della planimetria o documentazione tecnica equipollente, nonché dello Stato di Famiglia;**
- o l'immobile sul quale già gravi, da almeno 5 anni (un periodo inferiore è ammesso solo per successione), un usufrutto in misura superiore al 50% della proprietà dell'immobile;
- o l'immobile in comproprietà con altri ove la stessa risulti indivisibile, comprovata dalla copia del relativo atto notarile;
- o l'alloggio specificatamente assegnato al coniuge da sentenza giudiziale collegata alla separazione legale o al divorzio.

Non è motivo di inidoneità l'immobile di proprietà locato o ceduto in uso - anche gratuito o temporaneamente - a parenti o a terzi, che risulti comunque idoneo alle esigenze del nucleo familiare.

11.3) *INTESTAZIONE DELL'IMMOBILE E DEL MUTUO*

L'immobile ed il mutuo devono essere intestati al dipendente ed eventualmente cointestati al coniuge non separato legalmente in misura non superiore al 50%, ovvero al convivente in famiglia di fatto risultante da idonea certificazione anagrafica. E' prevista la possibilità di cointestazione al futuro coniuge o convivente in famiglia di fatto, a condizione che il matrimonio o la convivenza siano certificati entro 6 mesi dall'erogazione finale del mutuo.

Qualora l'immobile sia intestato ad entrambi i coniugi in regime di separazione dei beni, o ad entrambi i conviventi in famiglia di fatto, è possibile richiedere la concessione del mutuo al solo dipendente nonché l'altro intestatario intervenga nell'atto notarile quale co-datore di ipoteca per la quota di sua proprietà.

Nel caso di mutuo richiesto a fronte di ristrutturazione, l'immobile deve risultare totalmente o, se cointestato con il coniuge/convivente almeno nella misura del 50%, di proprietà del dipendente.

Tale ultima disposizione non si applica per gli immobili acquistati dopo il matrimonio in regime di comunione dei beni, nel qual caso il finanziamento può essere concesso anche se l'immobile risulta interamente di proprietà del coniuge.

11.4) CONDIZIONI

1^a Fascia di importo - opzione A – tasso fisso):

Importo massimo: Euro 120.000

Durata: a scelta del richiedente nell'ambito delle seguenti opzioni:
10/15/20 anni;

Tasso: fisso, sulla base dell'Euroirs a 10/15/20 anni (in relazione alla durata del mutuo) rilevato l'ultimo giorno lavorativo del mese antecedente la data di stipula del contratto di mutuo meno 1,50, con un minimo pari all'M.R.O. vigente al momento della stipula del contratto di mutuo;

1^a Fascia di importo - opzione B – tasso variabile):

Importo massimo: Euro 120.000

Durata: a scelta del richiedente nell'ambito delle seguenti opzioni:
10/15/20/25 anni;

Tasso: variabile, sulla base dell'Euribor 6 mesi lettera – base 360 – pro tempore vigente meno 0,25 con un limite minimo del 4% o, se più favorevole, dell'M.R.O. pro tempore vigente, ed un limite massimo dell'8%.

2^a Fascia di importo - opzione A – tasso fisso):

Importo massimo: Euro 210.000, al netto degli utilizzi in 1^a fascia

Durata: a scelta del richiedente nell'ambito delle seguenti opzioni:
10/15/20 anni;

Tasso: fisso, sulla base dell'Euroirs a 10/15/20 anni (in relazione alla durata del mutuo) rilevato l'ultimo giorno lavorativo del mese antecedente la data di stipula del contratto di mutuo maggiorato dello 0,25, con un minimo pari all'M.R.O. vigente al momento della stipula del contratto di mutuo;

2^a Fascia di importo - opzione B – tasso variabile):

Importo massimo: Euro 210.000, al netto degli utilizzi in 1^a fascia;

Durata: a scelta del richiedente nell'ambito delle seguenti opzioni:
10/15/20/25 anni;

Tasso: variabile sulla base dell'Euribor a 6 mesi lettera - base 360 - pro tempore vigente maggiorato di 0,25, con un minimo pari all'M.R.O. pro tempore vigente.

Nel caso di dipendenti appartenenti allo stesso nucleo, gli importi massimi globalmente concedibili per singola fascia sono comunque quelli sopra indicati senza possibilità di cumulo.

Nel caso di mutui già concessi singolarmente a dipendenti precedentemente alla costituzione di un nuovo nucleo familiare, sono mantenute le condizioni agevolate solo sul mutuo gravante sull'immobile di stabile abitazione del nuovo nucleo familiare.

Le condizioni pro tempore vigenti sono disponibili sia nella casella Neon Web della Filiale sia nelle Notizie Utili di Green Village.

11.5) PERCENTUALI DI EROGAZIONE MASSIMA COLLEGATE ALLA GARANZIA

La percentuale di erogazione massima collegata alla garanzia è fissata a livello generale per le operazioni di credito fondiario dall'Organo di Vigilanza nei seguenti termini: "80% del valore dei beni ipotecati o del costo delle opere da eseguire sugli stessi, compreso il costo dell'area o dell'immobile da ristrutturare".

La percentuale di erogazione viene ridotta al 50% nei seguenti casi:

- o per acquisto in località di nascita o di origine;
- o per acquisto nella zona ove si è richiesto il trasferimento, eccetto il caso in cui il trasferimento sia già definito;
- o per acquisto nella zona di lavoro ove non si intende trasferire la residenza;
- o per le opere di ristrutturazione esterne;

Nei casi di erogazione a stato avanzamento lavori, il limite di finanziabilità deve essere rispettato ad ogni erogazione.

Ai fini della concessione del Nulla Osta dell'Ufficio Competente preventivo all'erogazione del mutuo, il parametro su cui calcolare le indicate percentuali è il seguente:

- o **immobili già ultimati:** prezzo risultante dai documenti di compravendita presentati con la domanda (cfr. punto 10.4).
Se l'acquisto viene effettuato da genitori/suoceri il mutuo non può superare l'importo dichiarato in atto.
- o **Immobili in costruzione:** costo effettivamente sostenuto per l'acquisto dell'area maggiorato dei costi di costruzione come dai documenti presentati all'atto della domanda (cfr. punto 10.4). *E' da considerarsi escluso "l'utile" dell'impresa costruttrice;*
- o **immobili in ristrutturazione:** costo effettivamente sostenuto per le spese di ristrutturazione come risulta dai documenti presentati all'atto della domanda (cfr. punto 10.4). *E' da considerarsi escluso "l'utile" dell'impresa.*

Conseguentemente, nella successiva istruttoria tecnico/legale, la funzione erogante deve in ogni caso obbligatoriamente verificare, con apposita perizia tecnica, la congruenza dei parametri di riferimento per la concessione del finanziamento, nel rispetto della normativa, pro tempore vigente sul credito fondiario, discendente dalle disposizioni di legge e dell'Organo di vigilanza.

Nel caso in cui la perizia accertasse un valore inferiore al prezzo dichiarato, tale da non costituire una sufficiente garanzia nei termini suesposti, l'importo del mutuo autorizzato deve essere adeguatamente ridotto direttamente dalla funzione erogante, che deve comunicare tale provvedimento all'Ufficio Competente.

L'importo autorizzato dall'Ufficio Competente non può in nessun caso essere aumentato/integrato sulla base del valore di perizia.

Disposizioni particolari:

- o in caso di ristrutturazione la perizia deve accertare, oltre alla cauzionalità dell'immobile ad opere eseguite, anche l'effettiva esecuzione dei lavori nei termini ed in linea con quanto esplicito in normativa, tale da comportare un esborso monetario effettivo e reale come previsto nel preventivo o computo metrico estimativo prodotto all'atto della presentazione della domanda di mutuo;
- o l'incarico di effettuare la perizia per pratiche relative a Dirigenti o Direttori di filiale non può essere svolto da personale subordinato al richiedente, ma deve avvenire a cura delle funzioni aziendali competenti, anche attraverso l'eventuale intervento di periti esterni all'Azienda;
- o **gli oneri relativi alla perizia e le eventuali spese di istruttoria sono a carico dell'Azienda.**

11.6) *REVOCA DELLE CONDIZIONI AGEVOLATE*

Il mutuo deve essere estinto, oltre che per mancata osservanza delle condizioni del Nulla Osta, anche nei seguenti casi:

- A) cessazione dal servizio per dimissioni o altra causa senza diritto a pensione diretta o di reversibilità o di decadenza della pensione diretta o di reversibilità;
- B) alienazione a qualsiasi titolo dell'immobile;
- C) utilizzo dell'immobile finanziato diverso da quello dichiarato e previsto dalle norme;
- D) cessione dell'immobile in locazione o in uso, gratuito o a titolo oneroso, a parenti o a terzi, anche temporaneamente.

E' ammesso, il mantenimento delle condizioni agevolate quando il dipendente vada ad abitare in altro alloggio in locazione ed esclusivamente per le seguenti motivazioni:

- D1) inidoneità (cfr. punto 11.2.3) dell'abitazione oggetto del mutuo a seguito di accrescimento del nucleo familiare;
- D2) trasferimento per esigenze di servizio e non su richiesta dell'interessato, ancorché l'immobile di proprietà rimanga a disposizione dell'interessato e del suo nucleo familiare;
- D3) indisponibilità dell'abitazione per assegnazione giudiziale al coniuge (cfr. punto 11.2.3).

L'Azienda si riserva comunque - a motivata richiesta del dipendente - la facoltà di mantenere in vita il mutuo integralmente, o con rimborso parziale del capitale, alle condizioni di tasso previste nello specifico contratto di mutuo in funzione della causa di cessazione dell'agevolazione, od eventualmente – ricorrendone i presupposti - a quelle previste per la seconda casa.

12 - MUTUI PER L'ACQUISIZIONE DI IMMOBILI DA ADIBIRE A RESIDENZA SECONDARIA (cosiddetta seconda casa)

12.1) OGGETTO DEL FINANZIAMENTO

Acquisto, costruzione o ristrutturazione di alloggio o casa unifamiliare (compreso eventuale box) destinato ad abitazione saltuaria del dipendente e del suo nucleo familiare, con esclusione di diverso utilizzo anche temporaneo e con specifico **divieto di cessione in uso o di locazione a parenti o a terzi, anche temporaneamente.**

12.2) VINCOLI E REQUISITI GENERALI

E' comunque esclusa la concessione di "mutuo 2^a casa" per l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione di un immobile nella stessa località (o nei comuni vicini), ove esista un altro immobile di proprietà del dipendente o di un altro componente del nucleo familiare, ovvero per l'acquisto di un immobile occupato.

L'immobile deve essere:

- o destinato a civile abitazione
- o libero da ipoteche, privilegi o trascrizione pregiudizievoli.

12.3) INTESTAZIONE DELL'IMMOBILE E DEL MUTUO

- o al dipendente ed eventualmente al coniuge non separato legalmente, ovvero al convivente in famiglia di fatto risultante da idonea certificazione anagrafica. E' prevista la possibilità di cointestazione al futuro coniuge o convivente in famiglia di fatto, a condizione che il matrimonio o la convivenza siano certificati entro 6 mesi dall'erogazione finale del mutuo.
- o al dipendente e ad altri parenti entro il 2° grado; in tal caso il mutuo è concesso in proporzione alla quota di proprietà del dipendente.

12.4) CONDIZIONI

Opzione A – tasso fisso):

Importo massimo: Euro 210.000, al netto degli utilizzi per la 1^a casa e/o per un precedente finanziamento per la 2^a casa;

Durata: a scelta del richiedente nell'ambito delle seguenti opzioni:

10/15/20 anni;

Tasso: fisso, sulla base dell'Euroirs a 10/15/20 anni (in relazione alla durata del mutuo) rilevato l'ultimo giorno lavorativo antecedente la data della stipula del contratto di mutuo, maggiorato dello 0,25, con un minimo pari all'M.R.O. vigente al momento della stipula del contratto di mutuo.

Opzione B – tasso variabile):

Importo massimo: Euro 210.000, al netto degli utilizzi per la 1ª casa

Durata: a scelta del richiedente nell'ambito delle seguenti opzioni:
10/15/20 anni;

Tasso: variabile sulla base dell'Euribor a 6 mesi lettera - base 360 - pro tempore vigente maggiorato di 0,25, con un minimo pari al M.R.O. pro tempore vigente.

Le condizioni pro tempore vigenti sono disponibili sia nella casella Neon Web della Filiale sia nelle Notizie Utili di Green Village.

12.5) PERCENTUALI DI EROGAZIONE MASSIMA COLLEGATE ALLA GARANZIA

La percentuale di erogazione massima collegata alla garanzia è fissata nel 75% del valore dell'immobile o, nel caso di immobili in costruzione, del costo effettivamente sostenuto per l'acquisto dell'area maggiorato dei soli costi di costruzione o, nel caso di opere di ristrutturazione, delle spese effettivamente sostenute. *E' da considerarsi sempre escluso "l'utile" dell'impresa.*

La percentuale di erogazione viene ridotta al 50% nel caso di opere di ristrutturazione esterne.

Ai fini della concessione del Nulla Osta dell'Ufficio Competente all'erogazione del mutuo, il parametro assunto per la determinazione delle percentuali di finanziamento corrisponde al prezzo/costo dichiarato sui documenti presentati all'atto della domanda di mutuo (cfr. punto 10.4).

Se l'acquisto viene effettuato da i genitori/suoceri il mutuo non può superare l'importo dichiarato in atto.

Nella successiva istruttoria tecnico/legale, la funzione erogante deve in ogni caso obbligatoriamente verificare, con apposita perizia tecnica, la congruenza dei parametri di riferimento per la concessione del finanziamento, nel rispetto della normativa pro tempore vigente sul credito fondiario discendente dalle disposizioni di legge e dell'Organo di vigilanza.

Nel caso in cui **la perizia accertasse un valore inferiore al prezzo dichiarato**, tale da non costituire una sufficiente garanzia nei termini suesposti, **l'importo del mutuo autorizzato deve essere adeguatamente ridotto direttamente dalla funzione erogante**, che deve comunicare tale provvedimento all'Ufficio Competente.

L'importo autorizzato dall'Ufficio Competente non può in nessun caso essere aumentato/integrato sulla base del valore di perizia.

Disposizioni particolari:

- o in caso di ristrutturazione la perizia deve accertare, oltre alla cauzionalità dell'immobile ad opere eseguite, anche l'effettiva esecuzione dei lavori nei termini ed in linea con quanto esplicito in normativa, tale da comportare un esborso monetario effettivo e reale come previsto dal preventivo o computo metrico estimativo prodotto all'atto della presentazione della domanda di mutuo;
- o l'incarico di effettuare la perizia per pratiche relative a Dirigenti o Direttori di Filiale non può essere svolto da personale subordinato al richiedente, ma deve avvenire a cura delle funzioni aziendali competenti, anche attraverso l'eventuale intervento di periti esterni all'Azienda;
- o **gli oneri relativi alla perizia e le eventuali spese di istruttoria sono a carico dell'Azienda.**

12.6) REVOCA DELLE CONDIZIONI AGEVOLATE

Il mutuo deve essere estinto, oltre che per mancata osservanza delle condizioni del Nulla Osta, anche nei seguenti casi:

- A) cessazione dal servizio per dimissioni o altra causa senza diritto a pensione diretta o di reversibilità o di decadenza della pensione diretta o di reversibilità;
- B) alienazione a qualsiasi titolo dell'immobile;
- C) utilizzo dell'immobile finanziato diverso da quello dichiarato e previsto dalle norme;
- D) cessione dell'immobile in locazione o in uso, gratuito o a titolo oneroso, a parenti o a terzi, anche temporaneamente.

L'Azienda si riserva comunque la facoltà di mantenere in vita il mutuo integralmente, o con rimborso parziale del capitale, alle condizioni di tasso previste nello specifico contratto di mutuo

13 - ANTICIPAZIONI DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

13.1) NORME DI CARATTERE GENERALE

Avanti diritto: il Personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato;

causali (legge n.° 297/1982 e legge n° 53/2000 art. 7):

- a) eventuali spese sanitarie per terapie ed interventi riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
- b) acquisto della 1^a casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile;
- c) spese da sostenere durante i periodi di fruizione dei congedi parentali e formativi di cui agli artt. 3 - co. 2, 5 e 6 della legge 53/2000.

plafond annuo: le richieste vengono soddisfatte annualmente nel limite massimo del 4% delle unità in organico;

domande: le richieste, redatte utilizzando i moduli F e/o G, dovranno essere indirizzate, corredate della relativa documentazione, all'Ufficio Competente che ne riscontrerà il pervenimento;

priorità di accoglimento:

le domande vengono accolte in ordine di data di presentazione: non vengono considerate valide quelle non corredate dalla documentazione prevista ai punti successivi.

13.2) MISURA DELL'ANTICIPAZIONE

- o **L'importo massimo** erogabile non può superare il 70% dell'importo lordo complessivamente maturato a titolo di trattamento di fine rapporto ed è assoggettato alle ritenute fiscali previste dalla Legge per il T.F.R., con riserva di conguaglio all'atto della cessazione dal servizio.

Nell'ambito di detta percentuale è ovviamente possibile richiedere un importo predeterminato;

- o **L'importo anticipato decurta** a tutti gli effetti l'ammontare di quanto maturato a titolo di trattamento di fine rapporto e pertanto sullo stesso non opererà la rivalutazione prevista dall'art.1 della legge 297/82;

- o **l'importo netto** corrisposto non può comunque superare l'ammontare delle spese effettivamente sostenute dall'interessato.

L'ammontare del T.F.R., sia nella misura lorda sia nella misura netta, viene sempre evidenziato sul foglio retribuzioni.

13.3) ANTICIPAZIONE SU PREVENTIVO

Le anticipazioni possono essere disposte su preventivo quando ne siano certi i presupposti di diritto, fermo restando l'obbligo della presentazione della documentazione finale prevista dalla normativa.

Nel caso in cui l'interessato non sostenga la spesa per cui viene concessa l'anticipazione, ovvero non provveda a presentare la documentazione definitiva entro i termini previsti per ogni singola fattispecie, dovrà restituire l'importo concesso al lordo delle imposte.

Ove la somma anticipata risulti superiore alla spesa realmente sostenuta e documentata, l'interessato dovrà restituire quanto percepito in eccesso, al lordo delle imposte pagate, **tassativamente entro e non oltre 30 giorni dalla data della presentazione della documentazione finale.**

Nelle more della definizione dell'erogazione dell'anticipazione, potrà essere concessa un'apertura di credito garantita dal medesimo T.F.R., al tasso pro tempore vigente per le aperture di credito per elasticità di cassa a favore del Personale.

La delibera viene assunta dall'Ufficio Competente su richiesta dell'interessato, da presentare utilizzando il modulo H.

13.4) MODALITA' DI EROGAZIONE

L'importo dell'anticipazione erogata viene reso disponibile - su disposizione dell'Ufficio Retribuzioni - sul c/c di appoggio della retribuzione, con formalizzazione degli importi lordi e netti all'interessato.

13.5) ANTICIPAZIONE PER SPESE SANITARIE RELATIVE A TERAPIE ED INTERVENTI

Il presupposto necessario è rappresentato dall'attestazione della struttura pubblica che riconosca la "straordinarietà" delle terapie e dell'intervento.

Il richiamo alle competenti strutture pubbliche va inteso come pura necessità di atto certificativo, restando il dipendente ed i suoi familiari liberi di scegliere la struttura privata o estera presso cui richiedere le prestazioni.

Sono ammesse anticipazioni anche nelle ipotesi in cui le spese sanitarie riguardino i familiari del dipendente che risultino a suo carico secondo i criteri già previsti per il diritto agli assegni familiari o nei cui confronti il dipendente stesso sia tenuto agli obblighi alimentari.

Le anticipazioni concesse per terapie ed interventi possono essere erogate anche più di una volta nel corso del rapporto di lavoro, fermi restando i presupposti oggettivi di diritto ed il limite massimo erogabile non superiore al 70% del trattamento di fine rapporto complessivamente maturato.

L'erogazione dell'anticipazione è concessa anche per la copertura delle spese accessorie, strettamente connesse alle cure e/o intervento, debitamente giustificate (viaggi, permanenza dell'eventuale accompagnatore, ecc...).

L'accoglimento delle richieste di anticipazione per cure ha luogo anche ad avvenuto esaurimento del plafond annuo.

13.5.1) Documentazione richiesta

Documentazione da allegare alle richieste di anticipazione:

- attestazione della struttura pubblica da cui risulti la straordinarietà delle terapie/interventi cui si deve sottoporre l'interessato;
- preventivi di spesa cui dovranno seguire, entro 30 giorni dalla conclusione del ciclo di cure, fatture o ricevute attestanti le spese effettivamente sostenute.

13.5.2) Importo erogabile

L'erogazione avviene esclusivamente a seguito di presentazione delle fatture o ricevute in originale, per un importo al massimo pari a quello in esse indicato ed al netto:

- dell'importo eventualmente rimborsato dalla Cassa di Assistenza SANPAOLO IMI o dalla compagnia di assicurazione presso la quale è in essere la copertura per assistenza sanitaria.
- dell'eventuale anticipo del trattamento di fine rapporto concesso per il medesimo titolo ad altri componenti del nucleo familiare;
- dell'eventuale anticipo concesso per il medesimo titolo sulla posizione individuale della previdenza complementare dell'interessato o di altri componenti del nucleo familiare.

13.6) ANTICIPAZIONE PER ACQUISTO PRIMA CASA DI ABITAZIONE DEL DIPENDENTE

13.6.1) Oggetto e requisiti

Oggetto: acquisizione di un immobile destinato a prima abitazione ordinaria e stabile dell'interessato e del proprio nucleo familiare, ubicato presso la sede di lavoro del dipendente o in località quotidianamente raggiungibile da essa.

La concessione dell'anticipo del T.F.R. a fronte di interventi immobiliari può essere reiterata decorsi 5 anni dall'istanza precedente.

L'anticipazione non viene concessa quando il dipendente o il coniuge (ancorché in regime di separazione dei beni) ovvero altro componente il nucleo familiare, sia proprietario di un immobile di civile abitazione - ancorché locato o ceduto in uso, anche gratuito, a parenti o a terzi - ubicato:

- ❑ nel comune, o nei comuni vicini, ove è sito l'immobile oggetto dell'anticipazione;
- ❑ nel comune sede di lavoro o in comuni vicini raggiungibili quotidianamente.

Gli impedimenti di cui sopra non operano nel caso in cui l'immobile sia **inidoneo**. I parametri di inidoneità dell'immobile sono gli stessi previsti per la concessione dei mutui agevolati.

13.6.2) Titoli di acquisizione

In relazione alla finalità della Legge 297/82 circa l'acquisizione dell'immobile, sono ricomprese le seguenti fattispecie:

- ❑ acquisto da terzi di immobile finito con atto di compravendita stipulato da non più di sei mesi dalla richiesta di anticipazione;
- ❑ costruzione in proprio;
- ❑ partecipazione a cooperative;
- ❑ acquisto da terzi di immobile (con atto di compravendita stipulato da non più di sei mesi dalla richiesta di anticipazione) da destinare a propria abitazione e per il quale siano indispensabili lavori di ristrutturazione o consolidamento;
- ❑ ampliamento dell'immobile (come ad esempio: sopraelevazione, trasformazione di locali già destinati ad altro uso, acquisizione od edificazione di vani contigui all'abitazione già di proprietà) **ove**

ricorrano i presupposti dell'inidoneità e si tratti di immobile intestato al dipendente (o cointestato con il coniuge) o al coniuge, qualora acquistato in regime di comunione dei beni.

13.6.3) Spese ammesse

L'anticipazione va commisurata alla spesa sostenuta per l'acquisto dell'immobile risultante dall'atto notarile definitivo o da fatture, comprendendo inoltre le spese notarili e l'imposta di registro relative all'acquisto, nonché le eventuali spese di urbanizzazione, ed al netto:

- dell'importo dell'eventuale mutuo concesso al medesimo titolo al dipendente o agli altri componenti il nucleo familiare;
- dell'eventuale anticipo del trattamento di fine rapporto concesso per il medesimo titolo agli altri componenti il nucleo familiare;
- dell'eventuale anticipo concesso per il medesimo titolo sulla posizione individuale di previdenza complementare dell'interessato o degli altri componenti il nucleo familiare.

Nel caso di acquisto di prima abitazione con contestuale vendita di altra, l'importo erogabile è **commisurato alla differenza tra gli importi dei due atti di compravendita**, oltre alle spese accessorie come sopra indicato.

13.6.4) Documentazione richiesta

Documentazione da allegare alla richiesta di anticipazione:

- *acquisto da terzi:*
 - in via provvisoria il compromesso con l'indicazione del prezzo di acquisto;
 - in via definitiva il dipendente deve impegnarsi a presentare entro una data concordata, comunque non superiore ai 6 mesi dall'erogazione, l'atto notarile di compravendita, che fa fede a tutti gli effetti, anche ai fini dell'importo erogabile. Nel caso in cui in atto venga dichiarato un prezzo inferiore alla misura dell'anticipazione concessa, la documentazione deve essere integrata da una perizia estimativa richiesta dall'interessato, tramite l'Ufficio Competente, con onere a carico dell'Azienda.
- *acquisto in cooperativa:*
 - in via provvisoria un "estratto notarile" del libro dei soci ove risulti la prenotazione dell'alloggio, il contratto di appalto sottoscritto dall'interessato ovvero dal legale rappresentante della cooperativa e le relative documentazioni degli esborsi sostenuti;

- in via definitiva il dipendente deve impegnarsi a presentare entro una data concordata l'atto notarile di assegnazione dell'alloggio che farà fede a tutti gli effetti, anche ai fini dell'importo erogabile;

□ *costruzione in proprio o ristrutturazione:*

- concessione edilizia del comune (da esibire subito);
- titolo di proprietà del terreno (da esibire subito);
- contratto di appalto o preventivo di spesa (da esibire subito),
- fatture che attestino il reale pagamento dei lavori effettuati redatte da non più di 6 mesi dalla data della richiesta ovvero la perizia estimativa richiesta all'Azienda con onere a carico della medesima;
- certificato comunale di "termine lavori" (da esibire entro data da concordare);
- atto di proprietà per l'immobile da ristrutturare.

Eventuali spese di perizia, ove necessaria, sono a carico dell'Azienda.

13.7) ANTICIPAZIONE PER ACQUISTO PRIMA CASA DI ABITAZIONE PER I FIGLI

Oggetto: alloggio destinato ad ordinaria e stabile abitazione del figlio e del suo nucleo familiare.

La destinazione dell'immobile acquistato deve essere comprovata entro 6 mesi dalla data di erogazione dell'anticipazione mediante presentazione dello stato di famiglia.

Per gli altri presupposti e condizioni valgono tutti i criteri previsti per il caso di acquisto da parte del dipendente.

La circostanza che anche il figlio abbia diritto all'anticipazione non preclude la possibilità che la possa ottenere il genitore (o i genitori), né comporta per il figlio l'obbligo di richiederla; qualora a farne richiesta siano entrambi, la sommatoria delle due anticipazioni non può superare il valore del bene acquistato.

13.8) ANTICIPAZIONE PER SPESE DA SOSTENERE DURANTE I PERIODI DI FRUIZIONE DEI CONGEDI PARENTALI E FORMATIVI EX ART 7 LEGGE 53/2000

Oggetto: spese da sostenere durante i periodi di fruizione dei congedi parentali e formativi introdotti e disciplinati nel contesto della legge n.° 53/2000 di cui agli artt. 3 – comma 2, 5 e 6.

Destinatari: il Personale in servizio con contratto di lavoro a tempo

indeterminato che:

- ❑ quali genitori, anche adottivi o affidatari, si avvalgano del diritto di assenza facoltativa ovvero dell'aspettativa non retribuita per maternità prevista dal Contratto Integrativo Aziendale;
- ❑ abbiano presentato domanda di congedo per la formazione, accolta dal datore di lavoro;
- ❑ partecipino a iniziative di formazione continua, anche aziendali.

Importo concedibile: commisurato, ferma la capienza del trattamento di fine rapporto come meglio precisato al punto 13.2.:

- ❑ all'ammontare della retribuzione non corrisposta durante l'assenza;
- ❑ alla copertura degli oneri contributivi per l'eventuale riscatto a fini previdenziali del periodo di assenza, purché detto onere sia documentato all'atto della domanda;
- ❑ alle eventuali ulteriori spese, debitamente documentate, relative alla motivazione della domanda.

L'erogazione viene disposta comunque al netto dell'eventuale anticipo del trattamento di fine rapporto concesso per il medesimo titolo ad altri componenti del nucleo familiare

Le relative domande, corredate dalla documentazione ove richiesta, dovranno essere presentate all'Ufficio Competente utilizzando il modulo G.

13.9) ESTENSIONE DELLA CONCESSIONE

L'anticipazione può essere inoltre concessa, con le modalità e secondo i criteri indicati ai precedenti capoversi, nei seguenti casi:

- A) acquisto di garage o posto macchina, purché collegati alla proprietà della 1^a casa di abitazione e quindi pertinenza della stessa;
- B) ristrutturazione della 1^a casa, propria o del figlio, ed acquisto o ristrutturazione della 2^a casa;
- C) acquisto della 1^a casa, quando l'abitazione già di proprietà ed idonea viene posta in vendita;
- D) acquisto della 1^a casa, quando l'abitazione già di proprietà non idonea non viene posta in vendita.

14 - FIDEJUSSIONI

14.1) RILASCIO FIDEJUSSIONI DA PARTE DELL'AZIENDA

Le fidejussioni rilasciate dall'Azienda a favore di terzi per conto del Personale devono sempre essere assistite da garanzia reale o da vincolo del trattamento di fine rapporto; è ovviamente escluso il rilascio di fidejussioni di natura commerciale.

Condizioni: riduzione del 75% della commissione base prevista per la normale clientela, con applicazione del minimo pro-tempore vigente.

Nel caso di rilascio di fidejussioni garantite da pegno del trattamento di fine rapporto, la richiesta deve essere trasmessa all'Ufficio Competente per la necessaria autorizzazione.

14.2) RILASCIO FIDEJUSSIONI DA PARTE DEL PERSONALE

Le fidejussioni rilasciate dal Personale per costituire la garanzia di finanziamenti concessi dall'Azienda a favore di terzi devono sempre essere assistite da garanzia reale o da vincolo del trattamento di fine rapporto.

Nel caso di rilascio di fidejussioni garantite da pegno del trattamento di fine rapporto, la richiesta deve essere trasmessa all'Ufficio Competente per la necessaria autorizzazione.

Il rilascio di fidejussioni extracontrattuali a maggior garanzia di operazioni fondiari (acquisto di immobili di civile abitazione) a favore di terzi legati da vincoli di parentela (moglie e/o figli) non dev'essere assistito da garanzia reale o da vincolo del TFR.

**COMMISSIONI
PER
OPERATIVITA'
DI RACCOLTA
ORDINI E
NEGOZIAZIONE
TITOLI**

FAMIGLIA	COND.	COMPRAVENDITE DI TITOLI ITALIA	CONVENZIONI DIPENDENTI
71		BOT in asta	
	-	Commissioni <u>aggiuntive</u> al prezzo ufficiale	
	1201	fino a 80 giorni	0,5‰
	1202	fino a 170 giorni	0,5‰
	1203	fino a 350 giorni	1‰
	1204	oltre 350 giorni	1‰
72		Raccolta ordini di obbligazioni quotate e di Titoli di Stato	
		Titoli di Stato (compresi i BOT) con durata residua inferiore all'anno (commissioni da <u>imputare</u> ai prezzi di borsa)	
	1210	- durata residua fino a 3 mesi	0,5‰
	1211	- durata residua da 3 e 6 mesi	1‰
	1212	- durata residua oltre 6 mesi	1‰

Condizioni e finanziamenti agevolati per il Personale

71	1213	Titoli di Stato/Titoli garantiti dallo Stato con durata residua oltre 1 anno	1‰	
	1214	Obbligazioni di ogni tipo	1‰	
	1219	Obbligazioni SANPAOLOIMI	0,5‰	
	1215	Importo minimo applicato su ordini in partita	2,58	
	1217	Commissione su ordini di spezzature di obbligazioni in contropartita esterna	6,51	
	1218	Commissione su ordini di spezzature di Titoli di Stato e di obbligazioni in contropartita interna	esente	
	Negoziazione di obbligazioni italiane ed estere in contropartita interna			
	TITOLI EMITTENTI DIVERSI			
	1220	- durata residua fino a 3 mesi	1‰	
	1221	- durata residua da 3 e 6 mesi	1‰	
	1222	- durata residua oltre 6 mesi	1‰	
	TITOLI EMESSI DA SANPAOLO IMI			
	1225	- durata residua fino a 3 mesi	esente	
	1226	- durata residua da 3 e 6 mesi	esente	
1227	- durata residua oltre 6 mesi	esente		

FAMIGLIA	COND.	COMPRAVENDITE DI TITOLI ITALIA	CONVENZIONI DIPENDENTI
72		Raccolta ordini di azioni, warrant e diritti quotati	
	1230	Commissioni sul prezzo di borsa Operatività tramite "Banca Diretta"	3,5‰ 2‰

Condizioni e finanziamenti agevolati per il Personale

71	1231	Commissione minima applicata su ordini in "partita" di azioni e warrant	2,58
	1233	Minimo applicato su ordini in "spezzatura" di warrant	6,51
	1234	Commissione fissa su ordini in "spezzatura" per diritti	esente
	1235	Commissione minima applicata su ordini in partita di diritti	2,58
	COVERED WARRANT: Relativamente ai prodotti denominati Benchmark e Certificates emessi da BIM IMI ed ammessi all'operatività per il Personale		
	1236	Commissioni sul prezzo di borsa	2‰
	1237	Importo minimo applicato	2,58
	Negoziazione di azioni, warrant e diritti non quotati		
	1240	Commissioni sul prezzo di mercato	3,5‰
	1241	Commissione minima applicata su ordini in "partita" di azioni e warrant	2,58
	1243	Commissione minima applicata su ordini in "spezzatura" di azioni o warrant	6,51
	1244	Commissione fissa per diritti in "spezzatura"	esente
	1245	Commissione minima applicata su ordini in "partita" di diritti	2,58

Condizioni e finanziamenti agevolati per il Personale

		COVERED WARRANT: Relativamente ai prodotti denominati Benchmark e Certificates emessi da BIM IMI ed ammessi all'operatività per il Personale	
	1246	Commissioni sul prezzo di borsa	2‰
	1247	Importo minimo applicato	2,58
	-	-	

FAMIGLIA	COND.	COMPRAVENDITE DI TITOLI ESTERI	CONVENZIONI DIPENDENTI
73		Negoziazione di obbligazioni sul mercato IMI DIRECT	
	1263	Obbligazioni di emittenti vari	1‰
	1249	Obbligazioni emesse da Sanpaolo IMI	0,1‰
73		Negoziazione di obbligazioni in conto terzi	
	1267	Obbligazioni di ogni tipo	1‰
	1268	Importo minimo applicato	esente
73		Negoziazione di azioni quotate e warrant di ogni tipo, quotati e non quotati	
	1270	Commissioni sul prezzo di borsa Operatività tramite "Banca Diretta"	3,5‰ 2,5‰
		Commissione minima applicata secondo le borse e le divise	
	1271	Importo minimo applicato Australia	AUD 175
	1272	Importo minimo applicato Austria	EURO 0
	1273	Importo minimo applicato Belgio	EURO 10
	1274	Importo minimo applicato Canada	CAD 50
	1275	Importo minimo applicato Danimarca	DKK 0

Condizioni e finanziamenti agevolati per il Personale

1276	Importo minimo applicato Finlandia	EURO 0
1277	Importo minimo applicato Francia	EURO 10
1278	Importo minimo applicato Germania	EURO 15
1279	Importo minimo applicato Giappone	JPY 0
1280	Importo minimo applicato Gran Bretagna	GBP 0
1281	Importo minimo applicato Grecia	EURO 0
1282	Importo minimo applicato Hong Kong	HKD 0
1283	Importo minimo applicato Lussemburgo	EURO 0
1284	Importo minimo applicato Norvegia	NOK 0
1285	Importo minimo applicato Olanda	EURO 10
1286	Importo minimo applicato Portogallo	EURO 0
1287	Importo minimo applicato Singapore	SGD 0
1288	Importo minimo applicato Spagna	EURO 15
1289	Importo minimo applicato Stati Uniti	USD 10
1290	Importo minimo applicato Svezia	SEK 0
1291	Importo minimo applicato Svizzera	CHF 50
1292	Importo minimo applicato Thailandia	THB 0
1293	Importo minimo applicato Altri Paesi	EURO 50
1295	Importo minimo applicato su diritti	EURO 0